

TORNATA DELL'8 FEBBRAIO 1849

PRESIDENZA DELL'AVV. FRASCHINI, DECANO D'ETÀ.

SOMMARIO. Lettera spiegativa del deputato Bianchi-Giovini — Carteggio — Dichiarazione del deputato Ginet — Proposta del deputato Ranco — Verificazione di poteri — Discussione sull'inaMOVIBILITÀ dei giudici — Annullamento delle loro elezioni a deputati — Continuazione delle verificazioni dei poteri.

La seduta è aperta all'una e mezzo pomeridiane.

MARCO, segretario, legge il processo verbale della tornata precedente, il quale è approvato.

CARTEGGIO.

IL PRESIDENTE. Partecipo alla Camera essere state indirizzate all'ufficio della Presidenza parecchie lettere contenenti quanto segue:

Il deputato Avondo domanda, per urgenti cure di famiglia, un congedo di quindici giorni.

Il cavaliere Desambrois, deputato del collegio di Susa, annunzia che, promosso ultimamente a presidente di sezione nel Consiglio di Stato, cade sotto il disposto dell'art. 105 della legge elettorale.

Il deputato Defanti scrive che, al presente trovandosi essere il solo generale nella divisione lombarda, non può ancora recarsi ad occupare il suo posto nel Parlamento.

Altra lettera è indirizzata alla Camera dal deputato Bianchi-Giovini, di cui il segretario Botta le darà lettura.

LETTERA SPIEGATIVA DEL DEPUTATO BIANCHI-GIOVINI SOPRA UN'IMPUTAZIONE CONTRO DI LUI STAMPATA NEL GIORNALE IL POPOLO SOVRANO, E DICHIARAZIONE AL RIGUARDO DEL DEPUTATO GINET.

BOTTA, legge:

« *Ill^{mo} Signor Presidente,*

« Nel qui unito num. 5 del *Popolo Sovrano* troverà un documento che mi riguarda, e che contenendo un fatto maliziosamente esposto e completamente falsificato intacca profondamente l'onore mio; molto più che quel preteso certificato diventando un oggetto di partito sarà ben tosto riprodotto dai fogli mazziniani della penisola; ed infatti già ieri in questa Camera se ne fece argomento di discussione.

« Sotto il peso di tale accusa la mia delicatezza m'impone di non intervenire alla Camera nella mia qualità di deputato, finchè l'affare non sia pienamente dilucidato dai tribunali, ma interessa parimente l'onore della Camera di cui fo parte, affinché sia sollecitata l'opera del potere giudiziario. Sono già

cinque mesi che sopra il medesimo argomento ho sporta una denuncia contro l'avvocato Brofferio, ma finora senza risultato.

« Ho scritto anche al ministro degli esteri, affinché s'interessi presso il Governo del canton Ticino, onde ottenere copia autentica del processo, e segnatamente le conclusioni fiscali, emesse dalla Commissione processante, presieduta dal giudice Lucchini, le quali propongono che Gaetano Bagutti, convinto di calunnia e diffamazione in odio mio, dovesse essere condannato a cinque anni di ferri, alla pubblica ritrattazione ed alla riparazione d'onore.

« È vero che l'avvocato del fisco Giuseppe Reali, corrotto dal Bagutti, all'atto del dibattimento assumendosi un mandato che il Codice ticinese non gli concede, invertì la questione, e me attore ed accusatore trasformò in accusato e reo convenuto, e applicò a me la pena che la Commissione processante, la sola che secondo il Codice ticinese abbia il diritto di formulare un voto preventivo, aveva chiesto contro il Bagutti.

« Ma fu disconosciuto dal tribunale e riprovato dal pubblico con una manifestazione apertissima e che degenerò in tumulti.

« Fra pochi giorni pubblicherò una relazione di quel fatto, e intanto credo interessare a V. S. Ill^{ma} ed agli onorevoli miei colleghi di averne qualche breve cognizione.

« Il 20 aprile 1837 Gaetano Bagutti, uomo screditatissimo, stampava sotto il velo dell'anonimo una lettera in data di Cremona, nella quale mi trattava da spia, da agente provocatore, e m'imputava di avere commesso un furto di cose di valore; ma quando fu chiesto dal tribunale a giustificare le sue asserzioni, il furto di cose di valore, che si supponeva da me commesso in Cremona, si scambiò in un furto di libri che si supponeva da me commesso in Capolago (Cantone Ticino) a danno della tipografia Elvetica.

« Erano diciotto mesi dacchè io aveva abbandonato quello stabilimento, e in tanto tempo nessuno si era mai lagnato di quel furto: onde si conobbe che il Bagutti tendeva a null'altro che a soppiantare la questione primitiva con un'altra affatto estranea. I documenti da lui prodotti furono riconosciuti di nessun valore, i testimoni da lui citati deposero contro di lui.

« Quanto alle accuse di spia e di agente provocatore, il Bagutti si riferì ad alcuni articoli anonimi stampati in uno sporco giornale, chiamato l'*Iride*, e che poi il tribunale riconobbe essere del Bagutti medesimo.

« La chiusura del processo ebbe luogo nell'agosto 1837, ma dovetti faticarmi per un anno intiero prima che ottenessi il dibattimento; tanti furono gli artifizii del Bagutti per mandarlo a monte. Il dibattimento cominciò al 21 agosto 1838,

interrotto il giorno seguente, ripreso il 28 dello stesso agosto, e continuato nei giorni successivi, restò chiuso il 2 settembre.

« Il Baguttisi maneggiò, come meglio seppe, per mandare in silenzio la sentenza: intanto morirono due giudici, e secondo l'ordine giudiziario il dibattimento doveva essere rinnovato; ma tutte le mie istanze riuscirono inutili.

« Come ho detto, il dibattimento fu chiuso a 2 settembre 1858, il mio esiglio dal cantone successe nel giugno 1859, e fu provocato non da sentenza di alcun tribunale, ma da furor di partiti politici, e per cui furono contemporaneamente esiliati i fratelli Giacomo e Filippo Ciani, di cui il primo era membro del gran Consiglio; i signori Giambattista Passerini, cittadino di Zurigo; Giovanni Grilenzoni, cittadino di Argovia; capitano Amorca de' Grigioni, e non so quanti altri, per lo più persone ricche, e tutte rispettabili, ma invise o temute dal partito che governava. Nè essendo io più tornato nel cantone, è naturale che il processo, non più spinto da me, dovesse restare sospeso, come lo è tuttavia.

« Di V. S. III^{ma}

« A. BIANCHI-GIOVINI,

« Direttore dell'Opinione, e deputato. »

GINET. Messieurs, mon intention n'a point été de dire quelque chose désagréable soit à la Chambre soit à monsieur Bianchi-Giovini. J'affirme qu'en faisant cette interpellation je n'ai eu d'autre but que celui d'engager le ministre de la justice à s'informer sur les accusations portées contre monsieur Bianchi-Giovini, et à faire poursuivre devant les tribunaux les auteurs de cet article.

CHENAL. Il me semble que le préopinant aurait pu s'épargner une telle interpellation. Il est impossible d'admettre une flétrissure faite avec tant d'irréflexion en face de toute l'Italie contre un citoyen, d'accepter des incriminations qui blessent la réputation d'un homme.

N'était-il pas plus naturel que le préopinant se mit en relation avec le Ministère public, afin que ce dernier pût d'abord secrètement s'enquérir du fait allégué, le livrer aux investigations voulues à cet effet? C'est le moyen qu'on croie que l'accusateur n'a été mu que par des intentions généreuses, qu'il n'a eu pour but que la dignité de la Chambre. Ces attaques, qui ressemblent à un coup de stilet, sont peu dignes de celui qui doit combattre à visière levée, qui doit avoir la franchise de l'accusation qu'il formule. On peut les assimiler bien plutôt à une rancune politique, à une tactique de parti, qu'aux préoccupations qu'on voudrait nous faire agréer. On fait preuve d'un manque d'adresse en se posant comme une vierge immaculée, alors qu'on se livre à la satisfaction d'une passion peu honorable.

Je propose en conséquence qu'on passe à l'ordre du jour.

RANCO. Propongo che la Camera, riconoscendo oltraggioso alla dignità del Parlamento e degno di biasimo il fatto della lettura di un articolo di giornale contenente gratuite ingiurie e diffamazioni contro uno dei proprii membri, inviti per mezzo del suo presidente il deputato Bianchi-Giovini a non astenersi perciò dal prender parte ai lavori dell'assemblea.

MOLLARD. Je crois que l'on se méprend complètement sur l'intention de monsieur Ginét. Il vient de vous l'expliquer de la manière la plus catégorique; il vient de vous dire que non-seulement le député attaqué, mais encore la Chambre elle-même se trouvait offensée par l'article de ce journal. Son intention était que la Chambre donnât communication de cet article au ministre de justice, afin que celui-ci pût en faire poursuivre l'auteur. Au reste, monsieur Bianchi-Giovini fait dans sa lettre ce que monsieur Ginét voulait faire lui-même

par l'intermédiaire du ministre de la justice. Ainsi monsieur Ginét n'a fait qu'un acte très convenable, puisqu'il est dans l'intérêt de toute la Chambre qu'on ne porte atteinte à aucun de ses membres. J'ajoute et je répète encore que monsieur Ginét ne voulait que ce que monsieur Bianchi-Giovini demanda lui-même dans sa lettre.

Voilà l'intention de monsieur Ginét; elle n'a pas un but différent; il ne faut pas lui donner un sens qu'elle ne peut pas avoir.

PANSOYA. Sembra a me che la questione che s'agita adesso innanzi alla Camera non è questione d'intenzione, ma bensì di un fatto, che conveniva esaminare attentamente e servirsi di un'altra strada.

(La proposizione Ranco, messa ai voti, è approvata.)

VERIFICAZIONE DI POTERI.

IL PRESIDENTE. L'ordine del giorno richiama la continuazione della verifica dei poteri.

I relatori degli uffizi hanno la parola.

RETA, relatore del II uffizio, propone alla Camera l'approvazione dell'elezione del signor Benedetto Mollard, fatta dal collegio di Lamotte-Servolex.

(È approvata.)

Nel collegio elettorale di San Quirico e Ronco veniva eletto don Cesare Villavecchia dei preti della Missione.

Tutte le formalità dalla legge prescritte furono osservate. Si mosse solo nell'ufficio il dubbio se, appartenendo il sacerdote Villavecchia all'ordine dei preti della Missione, andasse, come tale, compreso nelle eccezioni contemplate nell'art. 40 dello Statuto.

Ma considerando il II ufficio che Alessandro VII in una bolla di fondazione della Congregazione dei preti della Missione, nella sua bolla cioè per l'approvazione di quest'istituto, dichiara che esso non appartiene agli ordini regolari: *Utque dicta congregatio non censeatur pertinens in numero ordinum religiosorum, sed sit de corpore cleri secularis;*

Considerando ancora che i preti della Missione si trovano nelle medesime condizioni dei preti secolari, dacchè essi possono disporre dell'ultima volontà, succedere nell'eredità ai loro parenti, ed essere uniti in vita comune solo per avvantaggiarsi nel loro ministero d'evangelizzare i popoli;

Considerando in ultimo che in due determinazioni del Ministero di guerra e marina, in data del 7 ottobre e 26 detto del 1846, ripetutamente si osserva che i chierici della Missione appartengono al clero secolare, e si determina in conseguenza che i laici ricoverati nelle loro case non possono godere dell'immunità dal militare servizio, come avviene riguardo a quelli che abitano negli istituti di clero regolare;

E risultando dalle osservazioni esposte che detti preti non possono andare compresi nelle eccezioni dell'art. 40 dello Statuto, come quelli che godono de' diritti civili e politici, l'ufficio II sarebbe di parere che la qualità di prete della Missione non possa mettere ostacolo alla convalidazione di questa elezione.

E la propone alla Camera, essendo regolari le operazioni del collegio elettorale.

PIAZZA. Desidererei sapere se veramente i padri missionari godano dei diritti civili.

RETA, relatore. L'onorevole signor Cesare Villavecchia, trovandosi qui presente, è invitato a nome dell'ufficio a rischiarare questa questione.

VILLAVECCHIA. Volentieri scanserei una parola mia a tale riguardo; ma poichè la Camera mi ha fatto l'onore di interpellarmi, io debbo assicurarla che i preti della congregazione della Missione non solo avanti la privata professione, ma anche dopo godono pienamente di tutti i diritti del clero secolare, potendo essi disporre egualmente dei loro averi per ultima volontà ed ereditare. Di queste cose ognuno dei membri di questa Camera può averne facilmente contezza in tutte quelle località ove sono stabilite delle case della Missione.

(L'elezione è approvata.)

**DISCUSSIONE SULL'INAMOVIBILITÀ DE' GIUDICI
E ANNULLAMENTO DELLE LORO ELEZIONI.**

BIANCHERI, relatore del II ufficio. Signori, a nome del II ufficio, io vengo a riferire alla Camera intorno all'elezione del signor Matteo Arminjon, fatta dal collegio elettorale di Saint-Pierre d'Albigny.

Il numero degli iscritti in questo collegio era di 599; votanti 274.

Il signor Matteo Arminjon ebbe 153 voti, ed in conseguenza il numero voluto dalla legge onde essere proclamato a deputato sin dalla prima votazione.

Il secondo ufficio, incaricato dell'esame di questa nomina, ha riconosciuto tutte le formalità volute dalla legge essersi pienamente adempiute, e sotto questo rapporto non avrebbe difficoltà di proporvi l'approvazione di questa nomina.

Se non che, risultando dal verbale di nomina che il signor Matteo Arminjon stato eletto a deputato riveste la qualità di consigliere alla Corte di cassazione, l'ufficio ha dovuto indagare se a termini della legge elettorale poteva essere ammesso a sedere nel Parlamento come deputato.

L'articolo 98 di quella legge dichiara esclusi dalla carica di deputato tutti gli impiegati *amovibili* dell'ordine giudiziario; perciò si è fatto ad esaminare se tali potessero considerarsi i consiglieri di cassazione.

Portata la questione su questo punto, l'ufficio ha creduto che la risoluzione della medesima dipendesse intieramente dalla retta intelligenza e dalla sana interpretazione dell'articolo 69 dello Statuto, in cui sta scritto, che i giudici nominati dal Re, ad eccezione di quelli di mandamento, sono inamovibili dopo tre anni di esercizio.

Prima però di entrare nel merito della discussione si è affacciato il dubbio se alla decisione che veniva proposta in questa Sessione al Parlamento potesse ostare quella già presa in senso contrario dalla cessata Legislatura in casi consimili, ma l'ufficio fu unanime a risolvere questo dubbio in senso negativo:

1° Perchè risulta dai dibattimenti della Camera, e dalle riserve e proteste fatte nei medesimi, che colle decisioni già emesse nella passata Sessione su questo argomento la Camera ha sempre inteso di limitare il suo giudizio ai casi particolari che si sono presentati, e non mai di adottare una massima generale che dovesse servir di norma pei casi avvenire;

2° Perchè, quand'anche la Camera si fosse già spiegata a questo riguardo, ed avesse inteso di fissare una massima, o di stabilire un principio (locchè non è), l'attuale Parlamento non potrebbe dirsi vincolato da quella decisione che fosse sfuggita alla Camera stessa, e niente impedirebbe che, trattandosi di dare una più retta interpretazione allo Statuto fondamentale, l'attuale Parlamento, dopo più maturo esame, si determinasse ad abbracciare una diversa sentenza.

Che poi la cessata Camera non siasi finora pronunciata a questo proposito, ce ne persuade la relazione testè fatta al Re dal ministro di grazia e giustizia per la nomina di una Commissione, a cui si affiderebbe, tra le altre incumbenze, anche quella di esaminare e di riferire circa l'inamovibilità dei magistrati.

L'ufficio ha perciò creduto di dover passar oltre al merito della questione.

Lo Statuto stabilisce quindi in massima l'inamovibilità dei giudici di nomina regia, eccettuati sempre i giudici di mandamento, dopo tre anni di esercizio; ma non dice se questo triennio debba computarsi dal giorno della pubblicazione della legge, ovvero da quello della nomina dei giudici medesimi.

Nel primo caso riesce evidente che dalla pubblicazione dello Statuto sino al giorno d'oggi non essendo ancora trascorso il triennio voluto dall'art. 69, il signor Arminjon, tuttochè consigliere di cassazione, sarebbe tuttora amovibile, epperò non eleggibile.

Nel secondo caso converrebbe riferirsi alle patenti di nomina del candidato, per vedere se il medesimo conti già tre anni di esercizio.

Nacque perciò in seno dell'ufficio la questione di sapere se l'esercizio avuto dai giudici nel tempo anteriore allo Statuto possa computarsi per determinare l'inamovibilità sancita dallo Statuto medesimo.

Siffatta questione, di sua natura transitoria, sebbene presenti delle gravi difficoltà, venne dall'ufficio secondo unanimemente risolta in senso negativo, che cioè il triennio di esercizio voluto dallo Statuto per acquistare il dritto d'inamovibilità debba computarsi dal giorno della pubblicazione dello Statuto medesimo, senza tener conto del tempo anteriore, e che perciò, qualunque sia l'esercizio avuto dal signor Arminjon precedentemente allo Statuto, debba tuttora considerarsi come amovibile, e così incapace di essere eletto a deputato.

L'ufficio secondo nel così determinare è stato mosso dalle seguenti considerazioni:

Ha considerato in primo luogo che, a termini delle leggi e delle discipline vigenti anteriormente allo Statuto, tutti i magistrati di qualunque siasi ordine ed anzianità erano e furono sempre amovibili a beneplacito del Sovrano;

Che lo Statuto pubblicato in marzo del 1848 ha bensì nell'articolo 69 sancito il principio dell'inamovibilità dei giudici di nomina regia, eccettuati quelli di mandamento, ma del pari ha voluto che questo dritto d'inamovibilità non potesse intendersi acquistato se non dopo tre anni d'esercizio.

Che non essendosi ivi determinato in modo chiaro ed esplicito se questo triennio di esercizio avesse cominciato a decorrere prima o dopo dello Statuto, conveniva attenersi alle regole di sana interpretazione ed ai principii generali sulla materia;

Che questa interpretazione deve principalmente ricavarli dal senso letterale delle parole della legge, in cui avendo detto il legislatore che sono inamovibili i giudici dopo tre anni di esercizio, e non i giudici che hanno o che avevano già tre anni di esercizio, chiaro si vede che si è voluto riferire al tempo avvenire e non al tempo passato.

Che ciò maggiormente risulta dalla chiara e precisa disposizione del regio editto 8 febbraio 1848, in cui sonosi determinate ed adottate le basi dello Statuto fondamentale, dove si legge che i giudici, meno quelli di mandamento, saranno inamovibili, dopochè avranno esercitato le loro funzioni per uno spazio di tempo da determinarsi; che conseguentemente, se all'epoca in cui venne pubblicato quest'editto non esisteva ancora verun giudice inamovibile, e soltanto si dispose che po-

tranno esserlo dopochè avranno esercitate le loro funzioni durante uno spazio di tempo da determinarsi, non può dirsi assolutamente che questa inamovibilità siasi acquistata nel breve spazio di tempo trascorso dappoi la prima legge dell'8 febbraio, sino a quella del 4 marzo successivo, mancando a tale effetto tutti gli elementi voluti dallo Statuto ;

Che questo argomento vien altresì rafforzato dalla combinazione dell'art. 69 coll'art. 70 dello Statuto medesimo, da cui emerge che sotto il regime costituzionale, anche per i giudici già stati precedentemente nominati dal Re, si è riconosciuto essere necessaria una dichiarazione esplicita ond'essere conservati in esercizio, dal che resterebbe escluso che siasi loro voluto tener conto dell'esercizio già avuto sotto le antiche leggi ad oggetto di attribuire ai medesimi una qualità che non avevano, e non potevano conseguire.

Ha considerato inoltre che, a termini dei più noti principii di giurisprudenza, la legge non dispone mai pel passato, ma sempre per l'avvenire, e deve costantemente intendersi ed applicarsi in modo da non farla reagire sui fatti compiuti, a meno che ciò non sia chiaramente espresso nella legge medesima ;

Che l'art. 69 dello Statuto avendo voluto far dipendere il diritto di inamovibilità dalla condizione dell'esercizio pendente un triennio, non può aversi riguardo al tempo decorso anteriormente a questa legge, senza attribuire a quell'esercizio anteriore un'importanza ed un effetto che non aveva, e non poteva avere ;

Ha considerato in secondo luogo che lo Statuto, assoggettando il diritto d'inamovibilità all'esercizio di un triennio per parte dei giudici, ha voluto senz'altro sottoporre i giudici stessi ad un nuovo esperimento sotto l'impero delle nuove istituzioni costituzionali accordate per la prima volta ai popoli subalpini, e riservare in conseguenza al potere esecutivo la facoltà pendente questo esperimento di conservare o di rimuovere i funzionari dell'ordine giudiziario, secondochè i medesimi durante quello spazio di tempo avessero corrisposto o si fossero mostrati avversi al nuovo sistema di cose. Essere tanto più ragionevole e conforme ad un ben ordinato regime di governo il supporre questa facoltà al potere esecutivo, se si considera che la magistratura, come quella appunto che deve servire di guarentigia e di palladio per la conservazione e purezza delle nuove istituzioni liberali, deve mettersi in armonia colle istituzioni medesime, giacchè la prosperità ed il maggior bene dei popoli, nonchè dei governi costituzionali, dipende sempre dal buon accordo con cui devono procedere i due poteri giudiziario ed esecutivo, ciascuno nella sfera delle proprie attribuzioni ;

Che così interpretando la citata disposizione dello Statuto, non può dirsi violato il diritto di alcuno ; poichè, come già si è osservato a termini delle antiche leggi, nessun giudice o magistrato poteva avere nè sperare il diritto d'inamovibilità ;

Che gli altri argomenti desunti dal pericolo dell'amovibilità della magistratura sono più apparenti che veri, e non possono mai in ogni caso contrapporsi nè bilanciare i gravi inconvenienti che verrebbero a derivare dal principio contrario, ossia dall'inamovibilità di tutti i magistrati prima del triennio di esercizio determinato dallo Statuto.

Per tutte queste considerazioni l'ufficio II, di cui sono relatore, vi propone all'unanimità di dichiarar nulla l'elezione fatta dal collegio elettorale di St-Pierre d'Albigny in capo del signor Matteo Arminjon stante la di lui qualità di giudice amovibile.

JACQUEMOUD G. La question relative à l'éligibilité des magistrats a déjà été l'objet d'une discussion sérieuse dans la

dernière Législature. Après un mûr examen, le Parlement s'est prononcé pour l'affirmative. On vous propose aujourd'hui, messieurs, de prendre une décision contraire, et cette proposition paraît conforme à l'opinion d'une grande majorité de la Chambre. Le gouvernement constitutionnel est le gouvernement des majorités, et quand le Parlement aura prononcé, je respecterai profondément sa délibération quelle qu'elle soit. Quoique je n'aie pas l'espérance d'ébranler les convictions qui se sont déjà formées sur cette question importante, la confiance dont j'ai été honoré par les suffrages des électeurs de Pont-Beauvoisin, les fonctions que je remplis dans la magistrature, et l'honneur que j'attache à faire partie de cette auguste Assemblée, m'imposent le devoir de prendre la parole. Veuillez avoir la patience de m'écouter ; je serai précis. Cette question est d'une très haute portée, et, quoique mon intérêt personnel s'y trouve mêlé, ne craignez point qu'il influe sur le calme, la modération et la gravité que j'ai l'habitude d'apporter dans les délibérations de la Chambre.

D'ailleurs, ce n'est point un privilège que je viens défendre ; je n'en veux point pour personne ; il ne doit plus en rester dans un pays libre ; mais il s'agit d'une des plus grandes garanties des libertés politiques, et c'est par ce motif que j'insiste à l'opinion que j'ai déjà défendue. Depuis que le Parlement a prononcé que les juges, ayant trois ans d'exercice, étaient admissibles à siéger dans son sein, a-t-on découvert de nouveaux motifs ou des considérations restées inaperçues pour changer de jurisprudence ? Non, messieurs : ce sont toujours les mêmes raisons qui sont invoquées, c'est-à-dire la lettre de la loi et l'avantage pour le Gouvernement de pouvoir faire des épurations dans la magistrature.

J'établirai en premier lieu que, d'après la lettre et l'esprit du Statut, les juges qui avaient 3 ans d'exercice au jour de sa mise à exécution sont devenus inamovibles, et en second lieu que, quand bien même la majorité du Parlement ne partagerait pas cette opinion, les juges élus pour la seconde Législature ne devraient pas moins être admis à siéger à la Chambre.

Je résumerai en très peu de mots les principaux motifs qui fondent ma première proposition :

1° L'article 69 du Statut s'exprime en ces termes :

« Les juges nommés par le Roi, exceptés ceux de mandement, sont inamovibles après trois ans d'exercice. »

Article 70 : « Les cours, tribunaux et juges sont conservés ; il ne pourra être dérogé à l'organisation judiciaire qu'en vertu d'une loi. »

Il paraît évident que la première partie de cet article se rapporte au personnel de la magistrature ; autrement la seconde partie de cet article, relatif au maintien de l'organisation judiciaire, eût été complètement inutile.

Or le législateur, en conservant le personnel des juges, n'a-t-il pas déclaré implicitement leur inhabilité par trois ans d'exercice antérieur.

Le législateur n'a pas dit que les trois années d'exercice ne pourraient compter qu'à dater du Statut : d'après les observations qui précèdent, il aurait dû l'exprimer formellement.

L'argument tiré du décret du 8 février, où il est dit que les juges *seront* inamovibles après le temps qui sera ultérieurement déterminé, me paraît sans valeur. Ce décret contenait des promesses de liberté et il s'exprimait au futur ; mais lorsque le Statut a accordé ces libertés promises, il s'est exprimé au présent et il a dit : les juges nommés par le Roi *sont* inamovibles après trois ans d'exercice.

Quand la loi fait dépendre *une capacité* de l'accomplissement de quelque condition, tous ceux qui avaient accompli

la condition même antérieurement à la loi, ont acquis cette capacité; telles sont les maximes consacrées par la philosophie du droit, sans qu'on puisse dans ce cas accuser la loi de rétroactivité, dès qu'elle ne froisse aucun droit acquis.

Le mode d'interprétation proposé par la Commission conduirait aux conséquences les plus étranges.

Par exemple, l'article 567 du Code civil, publié en 1837, a fixé la majorité à 21 ans accomplis; en appliquant à cette loi les principes qu'on veut faire prévaloir, celui qui avait dix-neuf ans en 1837, n'aurait pu devenir majeur que 21 ans après la publication de la loi, puisque les années antérieures ne doivent pas compter, d'après les règles d'interprétation adoptées par la Commission. Une pareille conséquence suffit pour démontrer la fausseté du principe d'où elle est tirée.

2° Quel a pu être le but du législateur? C'est que celui qui est nommé à des fonctions judiciaires soit soumis à une épreuve pendant un certain intervalle, afin que le Gouvernement puisse revenir sur un mauvais choix. Mais ceux qui avaient déjà subi cette épreuve étaient connus; il était donc inutile de la leur faire recommencer. Observons que le Statut a été publié le 4 mars 1848, et qu'il n'est devenu exécutoire que le 8 mai suivant. Le Gouvernement a donc eu tout le temps nécessaire pour faire des épurations, et il est notoire qu'il a usé de son droit.

M. le ministre de la justice prit la parole dans la discussion de l'année dernière, et pénétré de l'importance des devoirs imposés au chef suprême de la magistrature, il déclara solennellement à la Chambre qu'il n'acceptait point les pouvoirs que les auteurs de la proposition voulaient lui attribuer; il affirma qu'il avait eu soin, avant le 8 mai, de faire dans le personnel de la magistrature tous les changements que les institutions nouvelles paraissaient exiger; mais qu'en son âme et conscience il regardait comme inamovibles les juges qui avaient, en ce moment, trois ans d'exercice.

Qu'on ne vienne pas dire que cette épreuve ne doit pas être prise en considération, parce qu'elle est antérieure à la Constitution. L'intégrité, le savoir, l'amour du travail, les sentiments de dévouement à la patrie, d'honneur, de délicatesse, de dignité et de noblesse de caractère, qui doivent distinguer un magistrat, peuvent être connus et appréciés sous tous les régimes.

3° Si une loi doit être interprétée par la manière dont elle a été exécutée par le législateur lui-même, l'inamovibilité des juges ne peut plus offrir le moindre doute. En effet, on lit dans l'article 53 du Statut que les sénateurs doivent être choisis dans certaines catégories, telles que les envoyés extraordinaires, les présidents des Cours d'appel, après trois ans de fonctions, les avocats-généraux, les majors-généraux, les conseillers d'État après cinq ans de fonctions. Les expressions de cet article sont analogues à celles de l'article 69 relatif aux juges; et cependant le Roi a nommé des sénateurs dans ses diverses catégories, tandis que, d'après l'interprétation qu'on voudrait donner à l'article 69, et par conséquent à l'article 53, on aurait dû attendre les 3 ans ou les 5 ans à dater du Statut, pour que ces sénateurs puissent être admis; néanmoins ils ont été reçus sans contestations par le Sénat.

4° L'inamovibilité des juges est une des plus importantes garanties des libertés publiques. Elle est formellement consacrée par l'article 69 du Statut. Les fonctions judiciaires sont tellement graves, elles exigent tant d'indépendance, que la nation n'aurait aucune garantie si les juges étaient exposés aux caprices du pouvoir. Que deviendraient la liberté de la presse, l'exercice des droits électoraux que les Cours d'appel jugent en dernier ressort? Quelles seraient les garanties de ceux

qui auraient des intérêts à démêler avec le Gouvernement si les juges, au lieu d'être inamovibles, étaient révocables à la volonté des ministres? Quelles seraient surtout les garanties des accusés pour délits politiques?

Or, il est impossible d'admettre que le Roi, qui a voulu accorder au peuple l'importante garantie de l'inamovibilité des juges, ait pu avoir la pensée de la différer pendant trois ans; c'eût été laisser une large brèche ouverte au renversement des libertés. Non, messieurs, telle n'a jamais pu être la pensée de l'auguste Roi Charles-Albert.

5° Bien plus, en adoptant l'interprétation proposée, il pourrait arriver que la magistrature ne devint jamais inamovible, et que cette précieuse garantie du Statut ne pût jamais être obtenue; conséquemment que la Constitution restât toujours incomplète et défectueuse. Si l'on admettait que monsieur le ministre de la justice actuel pût frapper de destitution les magistrats, et les remplacer par des hommes nouveaux, un autre ministre pourrait user du même droit envers ces derniers. Si l'on juge de l'avenir par le passé, les ministres atteignent difficilement une période de trois ans, car l'année 1848 a produit cinq Cabinets. La magistrature serait donc exposée à des mutations ou à des mutilations continuelles. Dans les choix des sujets on se préoccuperait bien plus des opinions politiques que des autres qualités qui doivent distinguer les juges; il pourrait donc arriver que jamais la majorité des magistrats n'arrivât au triennium, et que par conséquent la garantie de l'inamovibilité des juges fût faussée pour un temps indéterminé. Cette chance a dû être prévue par le législateur, et je ne puis adopter une interprétation par laquelle il aurait voulu ouvrir cet abyme devant nos libertés.

6° Il est de l'intérêt de tous les partis et de tous les systèmes qu'il y ait dans l'État, dès le commencement des institutions libérales, un corps indépendant qui plane au-dessus des passions politiques, et où les vainqueurs et les vaincus soient certains de trouver un refuge contre l'oppression, une bonne justice toujours. L'inamovibilité des juges est donc le véritable palladium des libertés publiques. On en trouve la preuve à chaque page dans l'histoire des peuples libres.

Lorsque le ministre De Villèle en France écrivait au président Seguier, qu'en condamnant le gérant du *Constitutionnel*, poursuivi pour délit de presse, la Cour d'appel de Paris rendrait un grand service à la monarchie, il en recevait cette réponse sublime: « M. le ministre, la Cour rend des arrêts et non pas des services. » Le gérant du *Constitutionnel* fut acquitté. Certes, si ces magistrats, rigides observateurs des lois, eussent pu être destitués, il ne sera pas téméraire de croire qu'on ne leur eût pas laissé le temps d'achever les trois ans d'exercice.

7° Enfin, messieurs, dans le doute, et ce doute a acquis une plus grande gravité par la décision de l'ancienne Législature, on doit adopter l'interprétation la plus conforme aux institutions constitutionnelles, au plus complet développement des libertés publiques, c'est-à-dire l'indépendance des juges et la garantie des justiciables.

La liberté est fondée sur la séparation des trois pouvoirs qui constituent un gouvernement régulier: pouvoir législatif, pouvoir exécutif, pouvoir judiciaire. Ils doivent être indépendants les uns des autres. L'inamovibilité des juges n'est donc point un avantage accordé à des individus, pas plus que l'inviolabilité aux membres du Parlement. C'est une garantie nécessaire accordée à la nation pour la conservation de la liberté.

Il ne s'agit donc plus ici d'une interprétation simplement légale, mais d'une interprétation politique, et c'est au sens le

plus large, le plus libéral, que les amis du système constitutionnel doivent donner la préférence.

Telles sont, messieurs, les raisons principales qui déterminèrent la majorité du Parlement à se prononcer en faveur de l'inamovibilité des juges qui avaient trois ans d'exercice, avant la mise en vigueur du Statut.

Je me rappelle qu'on fit valoir, en outre, plusieurs raisons secondaires, et notamment : 1° que les juges, par la nature de leurs fonctions, offraient plus de garantie d'indépendance que les autres employés ; 2° qu'il ne convenait pas d'exclure pendant trois ans la magistrature de l'admissibilité à concourir aux actes législatifs, parce que, chargés de la haute mission de faire exécuter les lois, les juges députés seraient quelquefois à même de fournir d'utiles documents, pour rendre leur exécution plus facile ; 3° enfin, quelque membre de la minorité, tout en soutenant que les juges n'acquerraient leur inamovibilité que par un exercice de trois ans après le Statut, opinèrent pour l'admission des magistrats dans la Chambre, en disant que l'art. 98 de la loi électorale n'a voulu contempler que la catégorie soit l'inamovibilité de droit reconnue à la qualité de juge, sans se préoccuper de l'inamovibilité personnelle de fait que chacun d'eux ne pouvait obtenir qu'après trois ans d'exercice.

A tous ces motifs, des circonstances nouvelles viennent ajouter d'autres raisons péremptoires, sur lesquelles je fonde ma seconde proposition ; c'est-à-dire que, quand bien même la majorité serait d'avis que les juges doivent avoir trois ans d'exercice, depuis le Statut, pour être inamovibles, on ne devrait pas moins les admettre à siéger dans la Chambre.

Et d'abord ne perdons pas de vue que la Chambre des députés n'a pas le pouvoir de trancher seule le fond de la question. Elle ne peut être résolue que par une loi ; tout le monde est d'accord sur ce point. La décision de la Chambre, dans quelque sens qu'elle soit prononcée, ne saurait être qu'incidentelle à raison de la juridiction qu'elle exerce sur le mandat des députés. Là est placée la limite de son droit ; il ne s'étend pas plus loin. Dès qu'il s'agit d'interpréter d'une manière absolue un article très douteux de la Constitution, il faut nécessairement une loi faite par le concours des trois pouvoirs. J'invoquerai à cet égard l'opinion de l'honorable monsieur Sineo, aujourd'hui ministre de l'intérieur, l'un des plus éloquents adversaires de l'inamovibilité des juges dans la précédente Législature. Postérieurement à la décision de la Chambre, il observa qu'elle affectait seulement les magistrats que le vote du Parlement avait admis ; mais que la question restait intacte pour les autres. Il reconnaissait donc premièrement le droit acquis aux magistrats admis à siéger au Parlement dans cette Législature ; secondement que la question de principe ne pouvait être résolue que par une loi interprétative de l'article 69 du Statut, fait au moyen du concours des trois pouvoirs. Je félicite le Cabinet d'être entré franchement dans cette voie, et en particulier monsieur le ministre de la justice d'avoir parfaitement posé la question dans son rapport au Roi, approuvé dans l'audience du 5 février.

Voici le passage de ce rapport qui y est relatif :

« Da ultimo lo Statuto stabilì in massima l'inamovibilità dei giudici, dopo tre anni d'esercizio ; ma non fu ancora ben definita la transitoria questione, se il triennio dovesse incominciare dalla promulgazione della legge fondamentale : « perciò tale questione vorrà pure essere discussa. »

Or, messieurs, quand le Gouvernement reconnaît que la question est douteuse, qu'il fait approuver par le Roi une Commission chargée de préparer un projet de loi pour la résoudre ; quand il existe déjà un précédent favorable aux juges,

soit dans la Chambre des députés, soit dans la Chambre des sénateurs, par une interprétation analogue, comment pourrait-on contester leur admission à la Chambre jusqu'à ce que cette loi ait été portée dans un sens ou dans un autre ? Le Parlement commettrait la plus grande injustice, s'il commençait par les condamner, sauf à leur faire ensuite leur procès. On dira, peut-être : eh bien ? on suspendra leur admission jusqu'à ce que la loi ait prononcé. Je dis que cette suspension serait également une injustice commise envers les collègues qui ont donné leur confiance à des magistrats, parce que ces collègues ne seraient plus représentés, et qu'il ont dû croire qu'ils étaient autorisés à se faire représenter par des juges.

Messieurs, ce qui distingue les pays libres et avancés dans la civilisation c'est le profond respect du peuple pour la loi. Il appartient au Parlement de faire entrer ce respect dans les mœurs de la nation, et pour cela il doit le premier donner l'exemple de la stabilité. Dès qu'il n'a pas de nouveaux motifs, il lui importe d'accepter la jurisprudence de la précédente Législature. Cela aurait d'autant moins d'inconvénients qu'on ne compte que quatre magistrats dans la nouvelle Chambre, dont deux faisaient déjà partie de la Chambre précédente. Les partisans de l'opinion contraire s'inclineront devant cette jurisprudence, afin de ne pas faire accuser la Chambre de versatilité. Les esprits sont tellement imbus de ce sentiment de convenance, que les députés qui arrivent pour la première fois au Parlement ont pu se convaincre dans leurs bureaux respectifs, qu'à chaque cas douteux qui s'est présenté pour les élections, la question était immédiatement résolue, lorsqu'on observait qu'elle était déjà jugée par un précédent de la Chambre.

Que répondriez-vous, messieurs, aux électeurs qui ont envoyé des magistrats au Parlement lors qu'ils vous diraient : nous avons choisi les mêmes hommes que vous avez admis l'année dernière, et vous les refusez aujourd'hui sans nouveaux motifs. Vous nous avez induits en erreur ; si nous eussions été avertis, nous aurions choisi d'autres députés. Le Ministère aurait dû présenter un projet de loi sur la matière avant de dissoudre le Parlement, afin de prévenir les électeurs.

Je le répète, l'admission des magistrats dans la Chambre, pas plus que leur exclusion, ne peut rien préjuger sur le fond de la question d'inamovibilité ; elle ne peut être tranchée que par une loi, et le Gouvernement la prépare. Dès lors, l'exclusion des juges offrirait aujourd'hui des inconvénients beaucoup plus graves que leur admission.

La question dont il s'agit se trouvant ainsi réduite à ses véritables termes, la Chambre n'a aucun intérêt à changer sa jurisprudence, tandis que dans le cas contraire elle s'exposerait à commettre une injustice.

Il importe à l'avenir de la nation d'adopter des voies conciliatrices, de ramener le calme dans les esprits, d'apaiser les passions, d'éteindre les antipathies et les défiances ; il importe que le pouvoir exécutif montre dans ces actes la justice constamment unie à la force. Tous les hommes conscieusement, amis des libertés publiques et dévoués à leur pays, désireraient sincèrement voir accomplir un si beau résultat. La Chambre nouvelle prouvera qu'elle entend marcher dans cette voie rassurante, en maintenant sur l'éligibilité des juges la jurisprudence de l'ancienne Législature.

Je vote donc contre les conclusions du bureau, et j'opine pour l'admission de M. le conseiller Arminjon à la Chambre des députés.

BOTTA V. La legge elettorale stabilisce che l'inamovibilità è condizione necessaria agli impiegati dell'ordine giudiziario per essere eletti a rappresentanti della nazione. Il che fece

sapientemente, perchè l'indipendenza è la prima ed essenziale prerogativa d'un deputato, e guarentigia di quest'essa indipendenza è, in un impiegato qualsivoglia, l'inamovibilità. Se non che lo Statuto definisce che questa qualità non si può dal magistrato ottenere che dopo un triennio di esercizio nelle proprie funzioni. Or si domanda: questo triennio data esso dal giorno in cui fu promulgato lo Statuto, ovvero dal tempo anche anteriore allo Statuto, nel quale il magistrato è entrato nelle sue funzioni? E quindi la Camera nel verificare le elezioni degli impiegati dell'ordine giudiziario debbe essa tener conto di questo esercizio, ovvero debbe applicare il principio che tutti i magistrati siano, al punto in cui ci troviamo, ineleggibili? Mi è grave che le prime parole che ho l'onore di indirizzare a questa Camera sieno dirette ad escluderne cittadini rispettabili per onestà e per sapienza, splendidi luminari della nazionale magistratura; ma, rappresentante del popolo, innanzi tutto debbo perorare il rispetto alla legge, la cui causa perorando crederò di rendere un tributo alla civile virtù degli stessi onorevoli magistrati.

Io prego dunque la Camera a riflettere che il giorno della nostra costituzione fu giorno di politica creazione, giorno memorabile di instauramento d'un ordine nuovo, non meno che di distruzione d'un ordine antico; tra questo e quello s'alzò in allora una barriera eterna, insormontabile, rotta tra essi ogni comunicazione, consacrato il divorzio della monarchia e del dispotismo, del popolo e della servitù. Il quale generale politico instauramento parmi rinneghi il preopinante ammettendo l'esercizio giudiziale anteriore allo Statuto doversi computare nel triennio stabilito dalla legge. Questi cerca rannodare un filo i cui estremi sono disgiunti da uno spazio immenso, cerca di unire i tempi di libertà con quelli della schiavitù, la luce colle tenebre.

Inoltre, dovrò io ripetere che, computando nel triennio l'esercizio cui si diede opera prima dello Statuto, noi verremmo a dare alla legge una forza retroattiva? e che perciò peccheremmo contro uno dei più certi principii della giurisprudenza? Si dovrà osservare che in forza della Costituzione, dovendosi i magistrati nominare dal Re costituzionale, e questi non avendo incominciato che collo Statuto, collo Statuto solo incominciarono i magistrati ad eseguire le loro funzioni nello stato costituzionale? e che perciò da quell'epoca solo si debbono nel nuovo stato valutare le loro funzioni?

Nasce la stessa conseguenza se noi consideriamo il fine per cui fu stabilito il triennio siccome condizione necessaria ad essere inamovibile. Il fine di tale disposizione fu l'esperimento che il legislatore intese di prendere intorno alla scienza, alla capacità, all'integrità dei magistrati, per evitare il pericolo di concedere l'inamovibilità agli inetti od ai corrotti.

Ma questo esperimento potrà esso consistere nell'esercizio anteriore allo Statuto? Chi non vede che col governo costituzionale sorsero doveri novelli ai magistrati; doveri, dell'osservanza dei quali essi non potevano dar prova prima della loro promulgazione? Quindi l'esperimento anteriore allo Statuto è affatto insufficiente allo scopo della legge. Ometto che la sorveglianza del ministro sopra i magistrati ben più severa debb'essere dopo lo Statuto, siccome quello che concede dopo il triennio d'esercizio il diritto d'inamovibilità, da quale doveva essere prima dei nuovi tempi, quando cioè era libero al potere il rimuovere in ogni caso i magistrati.

Ancora: non si può concepire l'eseguimento d'una condizione necessaria al godimento d'un diritto, se prima questo stesso diritto non esiste; ma tutti sanno che prima dello Statuto non esisteva alcun diritto d'inamovibilità dei magistrati, i quali lo

conseguirono in forza della Costituzione. Dunque l'esercizio delle funzioni anteriori allo Statuto non può essere eseguito d'una condizione necessaria all'inamovibilità.

Più: secondo la legge i magistrati godranno l'inamovibilità dopo un triennio di esercizio; ottenuta la quale essi diverranno eleggibili. Lo dice chiaramente lo Statuto (V. l'art. 69, interpretato coll'art. 82) e vieppiù espressamente l'editto dell'8 febbraio 1848, il quale gettando le basi del nuovo governo stabilisce all'art. 13: « I giudici, meno quelli di mandamento, saranno inamovibili *dopo che avranno esercito* le loro funzioni per uno spazio di tempo da determinarsi. » Tempo che venne appunto a determinarsi dallo Statuto all'art. 69.

Finalmente io domando: qual è la condizione per ottenere questa inamovibilità? È la capacità, l'onestà del magistrato nell'esercizio delle sue funzioni. E qual è la guarentigia di questa onestà e di questa capacità? Non altro che la responsabilità del ministro, il quale dee sorvegliare il magistrato, dee osservare se rendasi degno di questa preziosa prerogativa. Ma questa responsabilità non incominciò che collo Statuto. Dunque collo Statuto solo incominciò la guarentigia delle qualità necessarie a un buon magistrato, epperò collo Statuto solo deve incominciare l'epoca dell'esercizio richiesto a prova delle stesse qualità.

Le quali ragioni mi fanno concludere che i magistrati non possano ottenere l'inamovibilità che dopo il triennale esercizio posteriore all'epoca dello Statuto, epperò mi portano ad appoggiare le conclusioni dell'ufficio per l'invalidità dell'elezione del signor Arminjon siccome giudice d'appello.

PREZIER. Quelques mois à peine se sont écoulés depuis que la question qui nous occupe a déjà été décidée dans cette enceinte après une discussion solennelle. Cet exemple, messieurs, est presque inouï dans les fastes parlementaires des nations qui nous ont précédés dans la carrière constitutionnelle. Partout les grands corps de l'État se montrent rigoureusement fidèles à leurs précédents et ne reviennent sur leurs décisions qu'en cas de nécessité absolue, et dans les circonstances extrêmement graves. Cette réserve leur est commandée par le besoin qu'ils ont d'inspirer de la confiance à la nation, confiance qui disparaîtrait le jour même où l'on pourrait croire qu'ils sont en habitude de révoquer le lendemain, sous un prétexte quelconque, les déterminations qu'ils ont prises la veille. Où donc est la nécessité de rapporter la décision rendue il y a quelques mois par la Chambre sur la question soumise de nouveau maintenant à ses délibérations? La présence sur ces bancs de deux ou de trois magistrats ne saurait être une raison suffisante pour motiver une détermination aussi grave. Est-ce la magistrature en corps que l'on veut exclure du Parlement? Mais jetez un coup d'œil sur les monuments parlementaires des nations qui nous avoisinent, et voyez si leur longue expérience ne leur a pas appris que la présence de quelques magistrats dans le Parlement, loin de nuire, était utile dans une foule de circonstances. Pourquoi donc craindrait-on d'interroger l'expérience des magistrats sur quelques-unes des graves questions qui seront discutées dans cette Session?

L'on dit que notre Statut fondamental présente une ambiguïté et qu'il s'agit d'en fixer le sens. D'abord je ne crois pas qu'il puisse exister un doute sérieux sur la question qui vous est de nouveau soumise, surtout après la discussion approfondie à laquelle elle a donné lieu dans la dernière Session de la Chambre. En effet, le prince en nous donnant le Statut a nécessairement voulu nous mettre en possession de toutes les libertés dont nous jouissons maintenant, et les environner immédiatement de toutes les garanties que le régime con-

stitutionnel comporte. Or, la première de toutes ces garanties consiste incontestablement dans l'indépendance des magistrats, gardiens de nos fortunes et de nos droits les plus précieux; et cette indépendance n'existe pas sans la prérogative de l'inamovibilité. Si pendant les trois années qui suivront la promulgation du Statut, la magistrature, au lieu d'être inamovible, restait à la disposition des hommes qui occupent les hautes régions du pouvoir, nous resterions évidemment privés, pendant tout ce temps, de l'une de nos plus précieuses garanties. Réfléchissez-y bien, messieurs, cet espace de temps est bien long pour une époque où l'on marche si vite. Le prince n'a pas voulu ni pu vouloir l'existence d'une pareille anomalie. L'interprétation déjà faite par la Chambre de l'article du Statut, qui donne lieu à cette discussion, est donc, à mes yeux, la seule raisonnable et la seule possible.

Mais supposons que le doute élevé soit aussi sérieux qu'on le dit; est-il convenable que la Chambre mette de nouveau en délibération par voie d'interprétation doctrinale une question qu'elle a déjà résolue, il y a quelques mois seulement, par le même moyen? Ne doit-elle pas au contraire rester fidèle à son précédent, jusqu'à ce qu'une loi interprétative du Statut, sanctionnée par les trois pouvoirs constitutionnels, ait fait disparaître définitivement tous les doutes qui pourraient rester à ce sujet? La réponse à cette question ne saurait être douteuse. Si, à défaut d'une loi rendue dans les formes prescrites, la Chambre venait à prendre une détermination contraire à celle qu'elle a prise, il y a quelques mois, il n'y aurait pas de raisons pour que dans quelques jours elle ne revint à sa première décision, à l'occasion des nombreuses réélections qui doivent encore avoir lieu. Des contradictions ainsi multipliées jetteraient sur elle une défaveur, je dirai même un ridicule, que nous devons éviter à tout prix; et si la loi qui nous est promise par le Ministère, et qui ne se fera probablement pas attendre longtemps, venait à être rendue dans un sens contraire à la détermination que vous allez prendre, vous auriez à vous reprocher d'avoir soulevé sans raison, dans nos provinces, les débats si irritants qui résultent des réunions des collèges électoraux, et cela pour vous mettre en contradiction avec un grave précédent de la Chambre. Vous paraîtriez aux yeux de nos commettants avoir fait dans cette circonstance de cette question une question de partis, opinion qu'il nous importe à tous de bannir autant que possible, pour ne pas affaiblir aux yeux des populations le respect qu'elles doivent avoir pour les décisions des grands corps de l'État. Prenons-y garde, messieurs: le public inexorable attend votre décision; il pèse les votes, il ne les compte pas. Non, messieurs, vous ne lui donnerez pas, par une contradiction dénuée de fondement, des motifs de douter de la stabilité des vos décisions. D'ailleurs, messieurs, votre vote s'il était répulsif, n'atteindrait pas seulement quelques personnes qui ont maintenant l'honneur de siéger au milieu de vous; il frapperait la magistrature en masse, à laquelle il importe de donner de l'encouragement pour qu'elle soutienne dignement et avec vigueur tous les droits de notre jeune liberté, contre toutes les attaques qu'elle ne manquera pas de subir. Je pense donc que la Chambre ne peut ni ne doit s'écarter dans cette circonstance de sa première décision touchant la question qui lui est de nouveau soumise, et que la confirmation de l'élection dont s'agit ne saurait être douteuse.

CHIÒ. I figli della Savoia ci sono carissimi (*Bisbiglio e risa*), e noi tutti li teniamo in conto di altamente benemeriti della patria e della causa nazionale.

DEMARCHI. Questa non è la questione. (*Mormorio*)

CHIÒ. Se noi fossimo chiamati a giudicare una questione

di amore e di fratellanza verso quel generoso popolo, io vi direi: accettate pur senz'altro nelle vostre file coloro che quelle generose provincie vi hanno inviati. Ma è nostro debito di considerare che qui si agita una questione di principio e non di persona, di città o di provincia. Qui si tratta di vedere se la presente rivoluzione è una verità od una menzogna; se questa libertà ancora bambina debba perire nella sua culla, ovvero proseguire la sua gloriosa carriera, abbattendo ogni ostacolo che incontra nella difficile via.

Stando in questi termini la questione, io non porrò il piede in quel laberinto legale nel quale si aggirarono finora gli onorevoli preopinanti, perchè mi mancherebbe il filo di Arianna per uscirne; ma porrò la questione sopra un terreno più saldo, e nel quale i miei onorevoli colleghi mi potranno più facilmente seguire. La questione che agitiamo non è nuova.

Io so benissimo come l'antico Parlamento già l'ebbe giudicata, deliberando che il triennio di esercizio della carica, richiesto ai consiglieri d'appello per essere inamovibili, dovesse computarsi dal giorno in cui entrarono in carica, e non dalla promulgazione della Costituzione.

Ma, come io mi pregio di seguire i nostri predecessori nelle opere patriottiche e nel retto sentire, così mi reo a debito di scostarmi da essi, dove m'accorgo ch'essi fallirono a quei principii di cui io sono, e devo esser saldo propugnatore.

Ora dirò francamente come l'antico Parlamento, con quella sua deliberazione, a mio parere, mostrò di disconoscere il vero carattere del movimento nazionale, al quale presero parte tutti i popoli della penisola. Il movimento presente non è soltanto una trasformazione in virtù della quale il potere dalle mani di un'aristocrazia idiota passò in quelle di ambiziosi dottrinarii, ma è una vera rivoluzione, per la quale, abbattuto l'antico dispotismo, l'Italia risorge sotto gli auspicii degli ordini costituzionali, rompe ogni vincolo di solidarietà col tristo passato, ed innalzando la bandiera in cui sta scritto *Popolo e Re*, non prende che da queste parole le sue ispirazioni per ricostruire l'edifizio nazionale. Pieno di rispetto per l'antico Parlamento, io non posso però fare a meno di riconoscere com'esso nelle sue opere mostrò di restringere la sua missione piuttosto a favorire alcune riforme di un antico sistema ch'egli non ebbe l'ardire di abbattere e di condannare. Ora, in ciò egli andò errato; imperocchè avrebbe dovuto intitolarsi sinceramente rivoluzionario, e dar opera arditamente perchè questa sincera rivoluzione penetrasse nei consigli del Governo e nei costumi della nazione. Ma tiriamo un velo sugli errori passati, e, fatti accorti del primo tristo esperimento, facciamo che questo secondo riesca a miglior fine.

Fedele a questa missione, nell'attuale questione di inamovibilità io non posso dissimulare le gravissime ragioni che dimostrano come il triennio d'esercizio dei consiglieri d'appello, richiesto per la loro inamovibilità, debbe computarsi dalla inaugurazione del Governo costituzionale, e non da altra origine di tempo. Imperocchè ciò esige lo spirito dello Statuto, e ciò reclamano le supreme necessità di questi tempi, e soprattutto la pubblica opinione, di cui noi siamo gl'interpreti ed i rappresentanti.

Signori, il legislatore fissando un triennio di esercizio come condizione essenziale per l'inamovibilità dei giudici d'appello, a che fine intese?

Intese evidentemente a porre il Governo in grado di conoscere con lunga prova quali magistrati riuniscano le doti di mente e di cuore richieste a quel grado, e così facendo una severa cerna dei buoni e dei cattivi, dotare la nazione di magistrati illuminati, probi e sinceramente amici delle istituzioni liberali.

Ora quest'epoca sacrosanta di cribo essendo essa indispensabile, noi siamo ridotti a questo bivio: o dobbiamo ammettere che ella già fu compita sotto il passato Governo, ovvero, quando, locchè effettivamente è, essa sia ancora da effettuarsi, dobbiamo necessariamente ammettere che noi dobbiamo dare tale larga interpretazione allo Statuto, da permettere agli attuali ministri di effettuarla presentemente. Ma nessun uomo serio e sincero vorrà sostenere la prima parte di questo dilemma. Imperciocchè noi sappiamo, per triste esperienza, quali fossero i ministri degli antichi tempi, e con quale spirito reggessero lo Stato. Il pubblico disfavore da cui sono colpiti rende chiara testimonianza come essi nel conferire le cariche posponevano il patrizio al plebeo; non erano certamente inesperti del sentimento della libertà e della giustizia, ma dominati dall'egoismo, diciamolo pure francamente, dalla bassa ambizione, e soprattutto dalla ferrea volontà della camarilla austro-gesuitica allora signoreggiante.

Io non voglio, o signori, negare le virtù ed i lumi di alcuni insigni magistrati che tutta la nazione riverisce ed ama, ma questi sono rarissimi e pochissimi nel campo della magistratura, e possono appellarsi oasi in grande deserto. (*ilarità*)

È un fatto luttuoso, ma pur costante, e che mi costa assai all'animo di dover rilevare che la maggior parte degli attuali magistrati devono il loro grado al servilismo, alle pergamene dei loro avi, ed in ispecie alle loro assidue devozioni a certe divinità nemiche dei destini d'Italia, state recentemente dal popolo sbalzate dagli altari. Ma non che il modo di elezione, lo stesso procedere d'una gran parte degli attuali magistrati, ed i loro fasti di cui tiene esatto registro la storia contemporanea, provano che questi funzionarii, sotto il punto di vista liberale, non meritano la nostra fiducia.

Noi li vedemmo con nostro dolore e danno fornicare coi proconsoli e coi cortigiani per opprimere il liberale cittadino, e fare d'un turpe silenzio, e d'una vile cooperazione ad ingiuste condanne, sgabello per salire a maggiori onori.

Mentre io dirigo questi rimproveri a parte dei magistrati che componevano, per così dire, l'aristocrazia, mi è dolce di riconoscere come ben altro concetto meritano da noi quei ministri della giustizia che la legge locò in basso loco, e la natura dotò di alto animo. La virtù erasi, per così dire, ricoverata nelle file dei magistrati popolari; ed era, per questi, una generosa ospite, che loro temprava i dolori d'una non meritata miseria, e li confortava ad aver fede nel loro avvenire.

Se fosse questione di giudicare dell'inamovibilità di questi giudici popolari, io sarei il primo a proporre che la loro inamovibilità fosse giudicata dal giorno in cui essi entrarono in carica. Ma sfortunatamente a questa classe di benemeriti ed umili funzionari è negato dallo Statuto ogni dritto di inamovibilità, così che ella è condannata a servir la patria colla paura di che vede continuamente pendere sul suo capo la spada di Damocle.

Quindi presentemente noi non essendo chiamati a decidere la questione per quella parte solamente della magistratura che ne compone, per così dire, l'aristocrazia, io sono fermo nell'opinione che il triennio d'esercizio richiesto per la inamovibilità debba contarsi dalla promulgazione dello Statuto, e non da altro tempo.

E se mai dovessi aggiungere nuove prove per convincervi della convenienza e della giustizia della mia sentenza, vi direi: colleghi! pensate che la magistratura è il palladio delle libertà cittadine, è la misura della civiltà e della probità d'ogni nazione. Vi direi: pensate che se mai, augurio cui Iddio disperda, le tempeste politiche conducessero al naufragio la combattuta nave, e cittadini liberali fossero un'altra volta

tradotti davanti a giudici per rispondere all'imputazione d'aver troppo amato la patria, noi saremmo allora responsabili del loro infortunio, qualora presentemente non consigliassimo gli attuali ministri a purgare le file dei pubblici funzionari da ogni elemento contrario allo spirito delle libertà costituzionali. (*Applausi*)

DEMARCHI. Signori, se il nostro paese fosse da lunga mano educato alla libertà, e il nostro Parlamento, come quello di altre contrade, godesse dell'esperienza che nasce da una lunga pratica legislativa, io sarei quant'altri inclinato a pensare che in una riforma dello Statuto si dovessero escludere in grandissima parte gl'impiegati, siccome quelli che naturalmente propendono ad essere seguaci dei ministri da cui debbono tutto sperare o temere nella loro carriera.

Ma anche in tali circostanze io vorrei fare eccezione per alcune categorie d'impiegati, ravvisandole al tutto necessarie, non che utili, al buon andamento degli affari, purchè il numero d'individui ad esse appartenenti non fosse tale da dare una decisa preponderanza nei voti del Parlamento.

Così facendo, si seguirebbe l'esempio dell'Inghilterra, che in fatto d'usi parlamentari è maestra a tutte le nazioni, e, com'essa, non si dovrebbe avere scrupolo di ammettere fra gli altri certi impiegati anche amovibili, dell'ordine giudiziario, la cui presenza nelle Camere è indispensabile, perchè non si esca troppo facilmente dalle vie della legalità, e perchè le deliberazioni che hanno da esser leggi nel paese siano maturate ed espresse in un modo che non dia luogo ad inesattezze di compilazione e a dubitazioni nell'interpretarle.

Egli è per questo motivo che nel Parlamento inglese fanno necessariamente parte della Camera dei comuni gli *attorneys* generali d'Inghilterra e d'Irlanda e il *lord advocate* di Scozia ed altri magistrati che sono gli avvocati generali e gli avvocati fiscali generali di quei regni, a segno che se alcuno dei titolari di quegli impieghi non riuscisse a farsi eleggere deputato, egli sarebbe senz'altro costretto ad abbandonare la sua carica ad un altro che fosse più di lui fortunato nelle elezioni.

Con questo io voglio dirvi, o signori, che, non avendo noi nella Camera nostra uomini che debbano di necessità entrarvi per questa loro specialità, dobbiamo esser lieti di trovare nello Statuto un mezzo di ammettere fra i nostri colleghi un numero di magistrati, i quali possano arrecarci l'aiuto della loro esperienza e dei loro lumi in fatto di legislazione.

Per non ripetere ciò che altri ha già detto, tralascio di proposito l'esame della questione se lo Statuto autorizzi espressamente sin d'ora l'ammissione di certi magistrati nel Parlamento, o la rimandi dopo il terzo anno di carica inamovibile a far tempo dalla sua data. Io voglio supporre che dalle espressioni dello Statuto possa nascere una vera dubbiozza, e dico che, appunto perchè la cosa non è chiara, noi opereremo con senno valendoci del dubbio per interpretarlo secondo il bisogno della Camera.

Siano adunque considerati come ammissibili quei magistrati che già compierono tre anni di carica atta a conferire l'inamovibilità, e questa qualità, unita alla grave natura dell'impiego, sarà una più che sufficiente guarentigia della libertà dei loro voti, anzi li porrà in una condizione tutta favorevole in paragone di altri impiegati, che lo Statuto ammette senza difficoltà nella Camera. Infatti noi vediamo in essa un buon numero di amministratori, di militari, di professori, di provveditori e d'impiegati di altre classi, i quali essendo soggetti ad essere da un giorno all'altro rimossi per opera dei ministri da cui dipendono, hanno tutto a sperare dal loro ossequio e dalla loro pieghevolezza, e ricorreremo ad una strettissima interpretazione della legge per escludere quella specie di pub-

blici funzionari che è senza alcun dubbio la più necessaria nel Parlamento.

Osservate ancora, o signori, che è sempre stato desiderio universale di possedere nella Camera uomini d'ogni specialità, avvocati (s'intende in numero discreto), medici, ingegneri, militari, religiosi, letterati, ed altri; e noi, potendolo, non vorremo accogliervi gli uomini specialmente consumati nello studio e nella interpretazione delle leggi, appunto in sul principiare di un Parlamento novizio ed inesperto, quando i loro lumi ci sono più necessari?

Ciò non sarebbe certamente logico; ond'io senza più conchiudo che questa ch'io chiamerò fortunata incertezza della legge vuol essere interpretata favorevolmente al nostro caso: e aggiungo doversi tanto più agevolmente abbracciare questo partito, in quanto che la passata Legislatura, non senza ragione, l'ha già adottato; e che altrimenti facendo, convenir dirlo, si opererebbe contro il manifesto interesse del Parlamento e del pubblico bene.

CEPPI. Senza disconvenire veramente il gran peso delle considerazioni addotte contro l'elezione di cui si tratta, io intendo preferibilmente di osservarvi che la risoluzione della questione in modo diverso dal già praticato sarebbe in ogni caso al di d'oggi meno conveniente ed anzi affatto inopportuna.

Se il potere esecutivo non si fosse ancora occupato di questa questione, e continuasse a lasciar credere che i magistrati i quali avessero tre anni d'esercizio all'epoca dell'attivazione dello Statuto acquistarono senz'altro la loro inamovibilità, io crederei che sarebbe il caso di occuparsene, giacchè il disposto dallo Statuto lascia veramente luogo a dubbio, e pare anzi che debba piuttosto riferirsi al futuro che al passato; e per altra parte io credo che prima dell'acquisto della preziosa prerogativa dell'inamovibilità dovesse operarsi qualche cerna nella magistratura, cerna che per quanto io sappia non ebbe certamente luogo, se pure per quel poco che si operò non colpì isolatamente qualche magistrato che meno d'altri fosse meritevole d'esclusione.

Ora però il potere esecutivo nella sua relazione approvata dal Re, e che venne inserita nel giornale ufficiale di ieri l'altro, dichiarò già formalmente alla magistratura: « Egli è ancora dubbio se taluno di voi abbia già acquistata l'inamovibilità stabilita in massima dallo Statuto, e vado ad occuparmi di un progetto di legge che abbia anche in mira di costituire una magistratura non solo proba ed illuminata qual fu l'antica, ma sinceramente amica alle liberali istituzioni, ed aliena ad un tempo da ogni spirito di parte. »

Allo stato di questa iniziativa già presa dal potere esecutivo, a me sembra evidente che non conviene per ora pregiudicare la questione che vuole anche essere studiata dal lato della somma incongruenza che vi sarebbe nel ritardare ancora per due anni intieri alla magistratura l'acquisto di una prerogativa così necessaria in un governo libero.

Ora io credo che si pregiudicherebbe la questione e si getterebbe un allarme, uno scompiglio prematuro nella magistratura, qualora questa Camera, ritornando anche sul già fatto nella precedente Sessione, dichiarasse che niun magistrato può sinora essere eleggibile, perchè niuno abbia ancora acquistato l'inamovibilità.

Voi decidereste così implicitamente una questione che ad ogni modo abbisogna di qualche nuova disposizione di legge per essere risolta senza inconvenienti, giacchè vi ripeto che, per quanto io tenga che il Governo trovi un leale e sincero appoggio e non incontri alcuna meno giusta resistenza nella magistratura, ben mi guarderei dal proclamare che può aver

luogo sin d'ora il suo indistinto licenziamento, siccome pure che questo licenziamento possa ancora durare per due anni; chè troppo a lungo lascierebbero incerta la sussistenza di ciò che abbisogna di molta stabilità.

Quindi io sono di parere che, prendendo atto del dubbio già riconosciuto recentemente dal potere esecutivo, e senza pregiudizio della questione in ordine al tempo in cui possa acquistarsi l'inamovibilità, e così pure l'eleggibilità che ne dipende, nulla abbia quanto a questa ad innovarsi al sistema già osservato dalla Camera.

IL PRESIDENTE. Il signor Despine ha la parola.

BROGLIO. Domando la parola per proporre la chiusura. La questione mi pare semplicissima. . . .

VALERIO L. Domando la parola contro la chiusura.

IL PRESIDENTE. Chiederò se la chiusura è appoggiata. (Non è appoggiata.)

DESPINE. Après la solennelle et laborieuse discussion qui eut lieu l'an dernier sur la question qui nous occupe, je ne m'attendais pas qu'elle serait reportée encore dans cette Session, où tant d'autres objets plus importants appellent notre attention.

Je ne me dissimule pas que la Chambre dans ses délibérations antérieures a déclaré ne vouloir pas établir de principe pour l'avenir, mais seulement décider les cas spéciaux qui se présentent en matière électorale. Néanmoins, une question qui a occupé la Chambre trois séances consécutives, dans laquelle ont été entendus les orateurs les plus distingués pour et contre l'inamovibilité, lesquels orateurs, dont une partie même avait concouru à la rédaction de la loi électorale, ont reproduit tous les arguments qui pouvaient l'éclairer, me semble former un antécédent qui mérite nos respects; autrement il n'y aurait pas de raison pour que chaque élection particulière de magistrat ne vit reproduire de semblables contestations, et ne fit ainsi perdre à la Chambre un temps précieux que réclament impérieusement les graves intérêts de la patrie.

Les discussions qui ont eu lieu dans la précédente législature ont suffisamment démontré :

1° Que le Statut en indiquant (art. 69 et 70) que les juges sont inamovibles, et que les magistrats, tribunaux et juges actuellement existant sont conservés, a entendu par là créer deux ordres de magistrature, l'une amovible et l'autre inamovible, en raison de la charge et non de la personne, à dater du 8 mai, jour de sa mise à exécution;

2° Qu'autrement la magistrature, à l'exception des autres citoyens, se serait trouvée assujettie à trois causes d'exclusion: celle des fonctionnaires amovibles, celle des fonctionnaires inamovibles jusqu'à la troisième année du Statut, celle des fonctionnaires exclus par le sort, ce qui serait une criante injustice;

3° Que la Chambre ne peut, elle seule, interpréter le Statut d'une manière générale, et que le Gouvernement dans la création de plusieurs sénateurs en conformité de l'art. 53 a suffisamment démontré que ce n'est point depuis la mise en activité du Statut, mais bien depuis leur nomination dans leur grade respectif, qu'il fait dater l'application de la loi;

4° Que le but du législateur a été d'appeler à la Chambre des personnes indépendantes du pouvoir, et que pour le magistrat cette indépendance ne peut provenir que de l'inamovibilité;

5° Que suspendre pendant trois ans, à dater du Statut, l'inamovibilité de la magistrature, ce serait perdre une des garanties constitutionnelles les plus précieuses; ce serait perdre l'équilibre des trois pouvoirs indépendants: le pouvoir exécutif, qui trouve son indépendance dans l'hérédité du trône

et l'inviolabilité de la personne; le pouvoir législatif, qui la puise dans l'élection et l'inviolabilité pendant la Session pour les députés, l'inviolabilité et l'inamovibilité pour les sénateurs; enfin le pouvoir judiciaire, qui retire la sienne de son inamovibilité; qu'ainsi, sans cette inamovibilité, le Statut resterait incomplet, et que priver la Constitution de cet élément indispensable serait faire acte de pouvoir dictatorial, de pouvoir réactionnaire;

6° Qu'admettre le système de la non-inamovibilité serait donc dangereux sous le rapport moral et politique; que ce serait encore supposer au pouvoir l'intention de syndiquer la magistrature, sous le rapport de ses opinions politiques et de toutes les qualités qui constituent le magistrat, ce qui entraînerait les plus graves inconvénients.

Tels sont les principaux motifs qui déterminèrent le premier Parlement à décider, en faveur des magistrats, la question dont il s'agit, à la majorité de 76 voix contre 44; tels sont aussi ceux que j'invoque pour que, sans consommer un temps précieux dans de nouvelles discussions, la Chambre actuelle vienne consacrer par son vote les mêmes principes.

Chercher maintenant à établir des principes contraires, serait d'autant plus inopportun que, dans son rapport du 5 février courant, le ministre de la justice, en proposant au Roi une Commission pour préparer le projet d'une organisation judiciaire, énonce qu'elle sera chargée de discuter cette question, et qu'il ne convient donc pas de la préjuger avant cet examen.

A ces motifs je me permettrai d'en ajouter encore un autre, qui doit mériter toute votre attention.

Dans le précédent Parlement les députés élus parmi les fonctionnaires magistrats étaient nombreux et appartenaient aux divers collèges du royaume; alors la question semblait pouvoir être envisagée sous un point de vue d'intérêt général. Mais aujourd'hui il n'y a que quatre députés qui se trouvent dans ce cas, dont trois appartiennent à la députation de Savoie, et un à celle de Sardaigne. Ne perdez pas de vue que les collègues qui les ont nommés, l'ont fait en se basant sur la décision précédente de la Chambre, et qu'ils ont élu ceux que leur conscience les a fait juger comme les plus propres à défendre à la Chambre élective leurs intérêts généraux et particuliers. Les exclure par un vote contraire serait aujourd'hui non-seulement exposer ces collègues aux nouveaux embarras d'une réélection, ce serait encore un véritable acte d'hostilité contre eux, un acte d'opposition formelle à l'expression de leurs vœux.

Qui vous garantit d'ailleurs que ces collègues, plus confiants dans votre décision passée que dans celle actuelle, ne vous renvoient les mêmes députés, et alors dans quelle impasse vous trouverez-vous de nouveau?

Or, messieurs, si dans toute circonstance une pareille décision serait très grave, elle le deviendrait bien plus encore dans ce moment spécialement pour la Savoie, chez laquelle, vous le savez, depuis quelques mois surtout, les esprits se préoccupent beaucoup de leurs intérêts à venir. Je ne crains pas de vous déclarer qu'une semblable discussion qui aura pour les collègues et les députés savoisiens toute l'apparence de personnalité, y sera vue d'une manière très défavorable par nos populations.

Je vous prie donc instamment, messieurs, de trancher cette question conformément à la décision déjà prise par la Chambre qui vous a précédés, non-seulement dans l'intérêt de la justice et de la vérité du régime constitutionnel, mais encore dans l'intérêt politique de l'État, et des différentes provinces qui le composent.

BOTTONE. Qualunque, sull'argomento che ci occupa, sia stata la decisione della Camera che ci ha preceduto, essa non riguardò che casi concreti, ma la questione di principio restò ed è tuttavia intatta. Noi siamo dunque nel nostro diritto nel decidere altrimenti, e nel riprendere la discussione. Io penso che i tre anni di esercizio che determinano l'inamovibilità dei giudici debbano essere computati dal giorno dell'attuazione dello Statuto, che come ognuno sa ebbe solo effetto il giorno della prima riunione delle due Camere, cioè il di 8 maggio dello scorso anno. Prima di quell'epoca lo Statuto non essendo in vigore, di niun effetto potevano essere le disposizioni in esso contenute, e perciò non potevano rendere inamovibili i giudici, nè per conseguenza attribuir loro la eleggibilità. Ciò parmi evidente e pienamente consentaneo alla lettera ed allo spirito dell'art. 82 dello Statuto.

Del resto egli è debito nostro il procedere con rigore in tutto ciò che può scemare l'indipendenza della nazionale rappresentanza, la quale indipendenza sarà tanto maggiore, in quanto minore sarà il numero dei suoi membri che dipendono dal Governo. Tale principio è generalmente riconosciuto da tutte le nazioni che bene intendono la libertà. Così, a cagione d'esempio, alla sezione vi, articolo 2 della Costituzione degli Stati Uniti d'America si stabiliva quanto segue, cioè niun senatore o rappresentante potrà, durante il tempo per cui fu eletto, accettare niuna carica civile dal Governo, la quale carica sia stata creata, od i cui emolumenti siano stati aumentati durante tale tempo; e niuno che abbia impiego dal Governo potrà essere membro di una delle due Camere, tanto che esso continuerà in carica.

Ora, signori, se egli non è in nostra facoltà lo escludere dalla Camera tutti gli impiegati di cui fa cenno la Costituzione degli Stati Uniti, non sia però che per noi si rinunzi ad usare di quei diritti che dal nostro Statuto furono consacrati.

Io appoggio quindi le conclusioni del II ufficio.

BUTTINI. L'inamovibilità, l'usbergo contro l'arbitrio del potere, di cui lo Statuto nostro volle rivestito ogni giudice che non sia quello di mandamento, debbesi sotto gli altri aspetti considerare benanco qual premio con cui sarà retribuito degnamente l'impiegato che avrà nelle sue incumbenze dimostrato affetto non solo alla giustizia in particolare, ma in complesso allo spirito dello Statuto medesimo che sanzionava una tanta prerogativa; ora il premio si conferisce per operazioni fatte secondo quella legge che lo dona, e non già per quelle da farsi poi. Puossi per avventura tenere qual benemerito dello Statuto chi non diede ancora un bastante contrassegno di averlo in estimazione? Dovremmo noi rimeritarne coloro che non vi pensavano nè punto nè poco, che anzi credevano forse impossibile, incomportabile, ed a cui perciò non vi potevano giammai aspirare? Non conosciamo noi d'altro lato sotto quali influenze venivano nominati una volta gl'impiegati? C'era forse un giudice sì inetto, a non dirlo sì tristo, che pur tuttavia non avesse potuto affidarsi di venir elevato alle più alte magistrature? Di certo non intendo metterli tutti in un fascio; confesso che ve n'erano de' buoni, de' dottissimi tra i magistrati; ma l'esperienza però ci ha dimostrato che anco molti di que' buoni, di quei dottissimi non lo sono poi tanto da farsi conoscere al di d'oggi troppo teneri amatori del novello ordine di cose. Dovrassi adunque sì agli uni che agli altri largire un premio che, se non demeritarono tutti egualmente, pochi certamente lo meritarono? Pare pertanto ovvio il concludere che per la collazione dell'inamovibilità si abbia a computare il triennio non prima ma dopo dello Statuto; anzi sarebbe conveniente che a proposito dell'articolo dispositivo dello Statuto, il quale dà appiccio a qualche dubbio, con una

interpretazione legale si statuisca in modo da precludere una volta per tutte l'adito alla riproduzione nell'avvenire di siffatta controversia.

PANSOYA. Io sto contando le ore in cui la Camera sarà per prendere quelle grandi deliberazioni che siano di conforto alla patria, la quale già da mesi versa nell'ansie e nelle ambascie. Per conseguenza, dico, non è il caso di fermarsi al punto se la Camera possa decidere.

Giova vedere lo spirito della legge, ed esso mi pare chiaro, indubitabile, che cioè l'inamovibilità dei magistrati debba calcolarsi dall'epoca della pubblicazione dello Statuto.

Dunque io credo che non è il caso che per noi si vada vagando per decidere questo punto. (*Applausi*)

BARGNANI. L'imparzialità e le profonde deliberazioni della Camera non sono ora portate sopra un caso speciale, bensì sopra una discussione generale, o meglio un'interpretazione generale della legge, la quale non solo deve regolare la specialità di cui trattasi, ma ogni caso della stessa natura, e per non breve tempo. Io credo adunque che la questione possa e debba essere considerata sotto il punto *giuridico* e sotto il punto *politico*. Non è, secondo me, sulla lettera della legge che possa cader dubbio a nessuna persona; imperocchè la legge è troppo chiara ed esplicita, allorchè dice: « I giudici nominati dal Re, ad eccezione di quelli di mandamento, sono inamovibili dopo tre anni di esercizio. »

Egli è adunque sullo spirito della legge che cadono le due specie di osservazioni cui io accennava, cioè le giuridiche e le politiche.

Ora cominciando dalle prime, cioè dalle giuridiche, io domanderò: l'inamovibilità dei giudici è essa inerente alla natura delle loro funzioni? È essa così inerente a questo posto da formare, per così dire, parte integrante del medesimo, in modo che esso non possa esistere senza l'inamovibilità?

Io rispondo che no. In primo luogo perchè nell'ordine monarchico puro l'inamovibilità dei magistrati non è necessaria. Molte nazioni incivilite ce ne hanno dato da tanto tempo, e ce ne danno tuttora l'esempio. Non è necessaria, in secondo luogo, perchè noi medesimi, sino a che siamo stati governati da un potere regio-assoluto, non abbiamo avuta questa inamovibilità, essendo allora nelle attribuzioni reali la rimozione di qualunque magistrato.

Ora, quando e come fu essa stabilita da noi? È stata stabilita allorchè si proclamò lo Statuto, e fu una necessaria derivazione di esso; da quel punto adunque e non da altro deve incominciare la sua legale e giuridica azione.

Il volerla far rimontare al di là dello Statuto è dunque un voler dare alla legge un effetto illegale, perchè evidentemente retroattivo. Nè valgono le parole semplici dello Statuto, il quale dice che saranno inamovibili i magistrati *dopo tre anni di esercizio*, perchè l'intenzione del legislatore è chiara, cioè che i tre anni di esercizio s'intendono appunto incominciare dall'epoca nella quale quest'inamovibilità è stata stabilita, l'epoca cioè della promulgazione dello Statuto stesso.

Ho detto che l'intendimento politico della legge è contrario a tale interpretazione. Nell'intendimento politico, oltre lo scopo che ci indicava il deputato Chiò, io ne veggio un altro, che è quello che si riferisce all'indipendenza tanto necessaria alla legislatura. Questa indipendenza riguarda il potere e riguarda gli elettori.

Impedire che la magistratura si presti alle seduzioni del potere è uno appunto degli scopi di questa legge, imperocchè il potere deve vedere chiaramente che chi oggi da deputato diventa magistrato, domani non è più deputato e non può più essere rieletto prima di tre anni; siccome poi si vede che nel-

l'ordine costituzionale tre anni sono una mezza eternità di vita per un Ministero, così si scorge chiaramente che esso non può ragionevolmente prevedere di poter influire sopra l'uomo che avesse nominato a magistrato.

Quanto agli elettori, il numero degli inamovibili sarebbe vastissimo, se noi appunto volessimo stabilire che l'inamovibilità possa rimontare oltre l'emaneazione dello Statuto. Per conseguenza l'influenza che questi magistrati eserciterebbero, in virtù del loro posto, sopra gli elettori, sarebbe grandissima, in quanto che la loro sfera sarebbe di molto ampliata.

Si risponderà che, trascorsi i tre anni di esercizio richiesti dalla legge, noi vedremo avverarsi tale inconveniente. L'osservazione non è che troppo giusta; e noi che siamo di parere che l'indipendenza della rappresentanza nazionale esigerebbe la quasi esclusione dalla Camera elettiva dei pubblici funzionari, non potremo a meno di non deplorare tale disordine e protestiamo che porremo in opera ogni nostro mezzo per toglierlo o per menomarlo. Ma è debito ed utile nostro l'impedire (avendo d'altronde con noi e per noi il diritto giuridico), che in questo intervallo di tempo, e nei primi momenti delle nostre libere istituzioni, nei quali tante leggi organiche devono essere discusse, è debito nostro, dico, impedire che si dia all'ammissione nel seno della Camera dei pubblici funzionari la minor estensione possibile; o, in altri termini, noi dobbiamo sostenere che si faccia la più stretta interpretazione della legge a questo proposito.

Qui mi sia permesso di chiudere queste parole con un'osservazione. Nei paesi novellamente nati a libertà, e dove i liberi ordinamenti politici sono ancora, direi così, nel primo vagito, le moltitudini non sanno passare dall'idea concreta all'idea astratta, non sanno spiritualizzare, o, direi meglio, generalizzare il concetto, ed è per loro una fatale necessità quella d'incarnarlo in alcuni uomini, e di fare che essi sieno, direi così, le forme materiali di un pensiero. Da questo la facilità colla quale la discussione si stacca dal terreno delle idee per trapassare su quello delle persone. Ma noi non ci abbandoneremo mai nemmeno per un istante a considerazioni le più remote ed indirette sulle persone, noi non daremo mai alla nazione, che ci guarda, un così deplorabile esempio. Poniamo dunque da un lato le considerazioni personali, meritamente dovute a quei magistrati dell'antico regime che hanno ben meritato della patria per senno e dottrina e per virtù cittadine; poniamo dall'altro le considerazioni che si riferiscono all'ordine politico e giuridico quali vi furono da me esposte, e ditemi: rappresentanti del popolo, esiterete voi un solo istante a decidere da qual parte debba traboccare la bilancia?

Se dunque la lettera della legge, se lo spirito di essa, considerandola sotto il rapporto giuridico e politico, ci provano con evidenza che l'esercizio della magistratura onde ottenere l'inamovibilità non può aver cominciamento che dal giorno della promulgazione dello Statuto, io concluderò appoggiando la decisione unanime del II ufficio relativa all'invalidazione della nomina contestata.

MELLANA. Mi valgo della parola per rispondere ad un solo argomento messo in campo dal signor Jacquemoud, dall'onorevole deputato che gli siede a lato e dall'onorevole signor Ceppi. Essi si fanno un appoggio al loro sistema della circolare testè emessa dall'attuale ministro di grazia e giustizia. Il ministro nella sua circolare, che io lodo, dichiara di aver bisogno di organizzare il sistema giudiziario, ed aver perciò bisogno che per legge venga dichiarato se i magistrati sono già o non in possesso del diritto d'inamovibilità. Ora i tre preopinanti che ho indicati dicono richiedersi che rimanga

intatta la questione; io ammetto ed accetto questa loro tesi: ma dimando se essa rimanga intatta nell'ammettere o nell'escludere, per ora, dal sedere in Parlamento i magistrati. Io credo che rimanga più facilmente intatta ove non siano ammessi. Veggo infatti che oggi si fanno già un'arma dell'essere già stati ammessi nella prima Legislatura; stimo perciò pericoloso il rinforzare con una nuova ammissione questa loro pretesa: se invece noi ne li allontaniamo, quando sarà portata al Parlamento questa decisione, vi avrà un antecedente in loro favore, ed un altro nella opposta sentenza; e perciò potrà dirsi veramente la questione intatta. (*Bravo! bravo!*)

Voglio poi specialmente ricordare al signor Jacquemoud, che, se la memoria non mi tradisce, esso votava un giorno in questo Parlamento, in occasione dell'incidente sul ministro Perrone, che noi non possiamo mai rivenire sulle proprie decisioni quando abbiamo ammesso un deputato, notate bene, anche quando per fatti in allora a noi non noti avessimo apertamente violata la legge. Ora il signor barone Jacquemoud vorrebbe forse prepararsi un altro antecedente? Vorrebbe egli forse il giorno che fosse portata qui la discussione sulla inamovibilità acquistata o non dai giudici, ove decisa venisse in senso negativo, poter dire che il Parlamento non può rivenire sulle sue decisioni, e che perciò i magistrati ammessi antecedentemente non potrebbero nella corrente legislatura essere esclusi? (*Bene! Bravo!*)

Conchiudo adunque nell'adottare la tesi degli accennati preopinanti, ma ne deduco una più logica conseguenza, diametralmente opposta a quella da essi dedotta, cioè che per lasciare intatta questa questione, che a giorni si dovrà decidere, dobbiamo, anche nostro malgrado, per ora allontanare i magistrati dal sedere in questa Camera. (*Bravo!*)

JACQUEMOUD G. L'honorable préopinant a mal compris mes paroles concernant l'élection à laquelle il fait allusion. J'ai dit que, lorsque le Parlement avait admis un député, quoiqu'il fût informé d'une circonstance qui pouvait rendre son élection douteuse, il ne pouvait plus annuler l'élection, à raison de cette même circonstance, parce qu'il y avait chose jugée à cet égard; mais si l'on découvre, ou s'il arrive après l'admission, quelque nouvelle circonstance qui puisse frapper l'élection de nullité, le Parlement a certainement le droit et il est de son devoir de la prononcer.

RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia. Io non intendo di prendere parte alla discussione: come deputato già mi occorre di manifestare la mia opinione, e quella che aveva come deputato, certamente non l'ho potuto mutare ora che sono ministro.

Farò tuttavia un'osservazione, per quanto riguarda il progetto di legge che intendo proporre alla Camera, tosto che sarà formato dalla Commissione che venne testé istituita. Intendo rispondere agli argomenti che si vogliono trarre da questo progetto.

Il progetto mira a stabilire l'inamovibilità considerata in se stessa e pei diritti che può avere il magistrato al cospetto del potere esecutivo. Sotto questo aspetto la questione non può essere che discussa dal Parlamento, ossia dalla Camera dei deputati e dal Senato, indi sanzionata dal potere esecutivo. Ed è perciò che deve prendersi il progetto nelle forme ordinarie della legge. Ma altro è la questione dell'inamovibilità in se stessa, e pel diritto che in forza di essa può avere la magistratura dinanzi al potere esecutivo, altro è l'inamovibilità considerata rispetto alla questione dell'eleggibilità dei magistrati. Siccome la Camera dei deputati è giudice superiore di questa questione, ad essa sola si appartiene il definirli, e qualunque sia la decisione che la Camera prenda,

certamente non credo che possa influire sulla questione dell'inamovibilità in se stessa, e sui diritti che la magistratura può avere dinanzi al potere esecutivo.

DEGIORGI. Uno fra gli onorevoli preopinanti il quale perorò in senso favorevole all'inamovibilità giudiziale ha si può dire quasi esaurito il soggetto; quanti sono gli argomenti che ha fatto valere per sostenere il proprio assunto!

Non credo però che la sua opinione sia la più vera e la più giusta, e per dimostrarlo io passerò ad esaminare le principali ragioni che formano la difesa del suo sistema.

Diss'egli in primo luogo che la lettera dello Statuto è piuttosto favorevole che contraria all'inamovibilità da lui sostenuta.

Ma in qual parte dello Statuto può mai trovare appoggio una simile asserzione? Forse nell'articolo 69 dello Statuto medesimo? No certo, perchè quest'articolo dichiara semplicemente che i giudici, tranne quelli di mandamento, sono inamovibili dopo tre anni d'esercizio di funzioni, e non dice in alcuna maniera qual sia il triennio di cui ha inteso parlare, se cioè debba essere anteriore o posteriore allo Statuto.

Nè giova meglio ricorrere, come si è fatto, alla disposizione del successivo articolo 70, non somministrando esso, a mio avviso, migliore ragione di decidere la questione. È un'erronea interpretazione quella di dire che quest'articolo ha tratto al personale della magistratura, quasi che si fossero voluti censurare nella loro carica tutti i giudici che funzionavano al tempo che venne promulgato lo Statuto. L'articolo ha inteso solo di parlare dell'organizzazione giudiziaria quale esisteva a tal epoca non già per rapporto alle persone giudicanti, sibbene per rapporto alle giurisdizioni che allora erano in vigore, quali ha voluto che non potessero essere immutate se non per via di una apposita legge, siccome letteralmente risulta dalla seconda parte dell'articolo in discorso in cui è detto che: « non si potrà derogare all'organizzazione giudiziaria se non in forza di una legge. »

Il solo articolo di legge che, considerato letteralmente, può decidere la questione, non è nello Statuto che bisogna cercarlo, ma piuttosto nella dichiarazione dell'otto febbraio che lo ha preceduto, dappoiché dicendosi ivi all'articolo 13 che i giudici sarebbero stati inamovibili dopo che avessero esercitate le loro funzioni per uno spazio di tempo da determinarsi, è chiaro che si è voluto subordinare l'acquisto dell'inamovibilità ad una condizione di tempo futuro, il che serve a dimostrare che il triennio prescritto dallo Statuto vuol misurarsi soltanto dall'epoca della sua promulgazione.

Si è creduto d'indebolire la forza delle risultanze che presenta la lettera di questa dichiarazione dicendo che essa è un atto anteriore allo Statuto e distinto dal medesimo. Ma come mai non si è riflettuto che questa regia dichiarazione essendo stata appunto emanata per far conoscere anticipatamente le basi dello Statuto che poco dopo è stato pubblicato, si riattacca necessariamente con quest'ultimo, di cui non è in sostanza che l'espressione succinta e fedele, siccome lo dimostrano i vari articoli di cui si compone, e che per ciò stesso è l'atto legislativo il più proprio a far conoscere la vera intenzione del legislatore in ordine al punto di controversia che si discute?

Si disse ancora che se lo scopo del legislatore nell'esigere un triennio d'esercizio di funzioni si fu quello di poter conoscere i giudici che per le loro qualità personali potevano essere meritevoli della prerogativa dell'inamovibilità, niente ostava a questo scopo che fossesi conferita l'inamovibilità anche a coloro di essi che già da tre anni prima dello Statuto avevano esercitate le funzioni della loro carica, perchè per ragione

appunto di quest'esercizio potevano essere abbastanza conosciuti.

Qui mi sembra ovvio il rispondere che poco monta che all'epoca dell'emanazione dello Statuto si potessero apprezzare le qualità dei giudici che già da un triennio erano in funzioni. Non è alla loro vita passata che ha voluto guardare il legislatore, ma sibbene a quella che avrebbero menata dopo i nuovi ordini costituzionali da esso introdotti, se questa vita novella poteva da lui indovinarsi, prima che fosse decorso un qualche lasso di tempo, sotto il nuovo regime da lui inaugurato. Tale almeno è lo scopo che si è prefisso in ordine a quei giudici che non contavano ancora un triennio di funzioni, e quindi è naturale il pensare che un'egual norma ha dovuto abbracciare anche in ordine agli altri, giacchè non poteva fare altrimenti senza essere ingiusto ed inconsequente. Dico ingiusto, giacchè per conferire l'inamovibilità avrebbe usato due diverse misure, in quanto che l'una sarebbe stata tutta di favore e l'altra di giustizia. Dico inconsequente, perchè avrebbe lesa col fatto quell'eguaglianza civile che proclamava egli stesso nello Statuto.

Chi non vede infatti l'enorme differenza che passa tra il giudice del regime costituzionale e quello del cessato Governo? Le virtù che possono rendere accetto l'uno o l'altro agli occhi del potere sono tanto distanti fra esse, quanto il Governo della libertà dista da quello della schiavitù. E poichè in principio una tanta disparità non può essere disconosciuta, bisogna convenire che dissimili debbono essere egualmente i risultati, o subire il rimprovero che si può sempre fare ad un assurdo sistema.

Non veggio poi la ragione per cui siasi trovato tanto straordinario il supporre che siasi voluto sospendere la prerogativa dell'inamovibilità durante un triennio in pendenza dello Statuto.

L'esempio dei due Stati toscano e pontificio mostra abbastanza che una tale supposizione non è niente meno che naturale, dappoichè sia l'uno che l'altro Governo, dando in questi ultimi tempi una Costituzione al loro paese, non sancirono il principio dell'inamovibilità giudiziale che alla condizione espressa di un triennio di funzioni da esercitarsi posteriormente alla promulgazione dei loro rispettivi Statuti.

Nè mi commove maggiormente il dire che l'inamovibilità dei giudici è una delle garanzie che devono trovar luogo in un buon regime costituzionale, siccome quella che può sola dare ai giudici quello stato d'indipendenza senza cui non è sperabile che si mantengano sempre all'altezza delle loro auguste funzioni. L'inamovibilità considerata sotto questo aspetto è certo desiderabile pei benefici effetti che è diretta a conseguire. Ma perchè produca questi effetti è necessario che trovi concentrata nelle mani d'uomini provati e riconosciuti degni di possederla, ed ecco perchè si è veduto il bisogno di sospendere l'attuazione pendente un triennio dopo lo Statuto, per poscia affidarla a coloro che avessero saputo meritarsela nell'esercizio delle loro funzioni.

Quanto poi al dire che se si esclude l'inamovibilità attuale si corre forse pericolo di non vederla mai più attuata, perchè potrebbe darsi che i ministri attuali e quelli che lor succedevano volessero abusare del diritto di destituzione che loro compete, rispondo che con questa supposizione non solo si fa un'ingiuria gratuita a tutti gli uomini del potere sia presenti che futuri, ma si corre dietro ad un impossibile morale che non può entrare nelle previsioni di chiunque pensi e ragioni, perchè il Governo che è interessato a promuovere l'amministrazione giuridica, non volendo mettersi in condizione di vederne privato lo Stato, abborrirà certo da un sistema di de-

stituzione che a lungo andare finirebbe coll'asciargli deserto il tempio della giustizia.

Poco monta finalmente che la passata Legislatura abbia già stabilito un precedente in ordine alla questione. Il risultato di quella deliberazione non può vincolare la presente Camera, nè impedire ch'essa si determini liberamente in conformità delle sue opinioni. Che se queste possono riuscire contrarie alle precedenti, non vedo il perchè dovrebbe astenersi dal manifestarle tuttavolta che le sembrassero più giuste e fondate, giacchè facendo una tale manifestazione non farebbe in sostanza che rettificare un'erronea interpretazione data allo Statuto, il che entra perfettamente nelle sue attribuzioni come in quelle di qualunque altra Camera avvenire. E sia pur vero che una Commissione già trovisi nominata dal Governo del Re con incarico d'interloquire sulla questione, ciò neppure dee trarre a conseguenza dopo le ragioni che furono esposte a tale riguardo dal ministro di grazia e giustizia.

Molte voci. La chiusura! la chiusura!

LANZA. Domando la parola per parlare in favore della chiusura.

Sono già tre ore circa che si disputa sopra questa questione; io credo che ora è omai tempo di venire alla votazione. Cinque oratori presero di seguito la parola per sostenere le conclusioni del signor relatore.

Nessuno opponente si intromise tra questi cinque, il che a mio parere è già una prova che la discussione è arrivata alla sua maturità; in secondo luogo noi abbiamo inteso a ripetere gli stessi argomenti con parole diverse, altro motivo per credere che la discussione sia matura; per conseguenza io credo che si debba venire alla votazione.

LIONE. Domando la parola per formulare la questione.

VALERIO L. Domando la parola contro la chiusura.

La Camera ha già due volte deliberato che i magistrati sarebbero ammessi; sarebbe quindi certamente contrario alla dignità del Parlamento se ora decidesse in contrario, senza che preceda una matura deliberazione. Io credo che nessuno degli argomenti posti in campo debba rimanere senza risposta; non sarà poi un quarto d'ora di più o di meno che farà sì che la nostra Camera manchi ai doveri gravissimi che le incumbono; ma essa deve badare a che la sua fama rimanga integra affatto, e che possa dire di avere giudicato con giustizia e con verità.

IL PRESIDENTE. Essendo chiesta la chiusura della discussione, la pongo ai voti.

(La chiusura è approvata.)

BIANCHERI, relatore. Le diverse opinioni che si sono manifestate in questa Camera sulla questione di cui si tratta...

Molte voci. Se è chiusa la discussione!

BIANCHERI, relatore. Le diverse opinioni, come dicevo, manifestatesi intorno alla questione di cui si tratta, mi convincono sempre più della gravità e dell'importanza della discussione; prego quindi la Camera di permettermi ancora poche osservazioni.

Voci numerosissime. È chiusa! è chiusa!

BIANCHERI, relatore. Questa Camera ha sempre usato di lasciare in ultimo la parola al relatore, se non altro per posare il vero stato della questione ed illuminare la Camera sui principali argomenti che si sono adottati da una parte e dall'altra.

Voci. No! no! no!

BIANCHERI, relatore. Non dirò che pochissime parole...

Voci numerose. No! no! È chiusa! è chiusa!

LANZA. Domando la parola sul regolamento. Io udrei volentieri il relatore, ma quando la Camera ha votato che la

questione è chiusa, non è più lecito a nessuno di prendere la parola; quantunque impertanto io desidero che la Camera decidesse di udire il signor relatore, la regola dovendo esser eguale per tutti, dacchè la Camera ha votato la chiusura, non parmi che il relatore possa più aver la parola su questo argomento.

IL PRESIDENTE. Essendo chiusa definitivamente la discussione, io pongo ai voti le conclusioni dell'ufficio per l'annullazione dell'elezione fatta dal collegio di Saint-Pierre d'Albigny in capo del signor Arminjon, consigliere di cassazione.

(La Camera annulla.)

CAVALLINI, relatore del III ufficio, propone l'annullazione dell'elezione del signor Arminjon, consigliere di cassazione, a deputato del collegio di Evian, conseguentemente alla decisione or ora presa dalla Camera.

(La Camera annulla.)

CAVALLINI, relatore. Il collegio elettorale di Thonon. . .

DEMARCHI. Credo che non siamo più in numero, perchè molti deputati sono usciti.

Molte voci. Questo non importa.

LIONS. Non vi è bisogno di verificare se siamo o no in numero, perchè s'è già deciso che non sia necessaria la maggioranza dei deputati eleggendi per decidere sulla validità delle elezioni.

Voci. No! no!

UN DEPUTATO. Si è deciso che bastasse la maggioranza degli eletti.

IL PRESIDENTE. Avverto la Camera che siamo tuttavia in numero.

CAVALLINI, relatore, propone l'annullazione dell'elezione del signor Frézier, consigliere d'appello e presidente del tribunale di prima cognizione in Annecy, a deputato del collegio di Thonon.

(La Camera annulla.)

VALERIO G., relatore del V ufficio, propone alla Camera l'annullazione dell'elezione del signor D. Pasquale Tola, consigliere d'appello, a deputato del III collegio di Cagliari; del medesimo a deputato del I collegio di Sassari; del signor Giovanni Siotto-Pintor, consigliere d'appello, a deputato del II collegio di Nuoro.

(La Camera annulla.)

COLLA, relatore del VI ufficio, propone alla Camera l'annullazione dell'elezione del signor Siotto-Pintor, consigliere d'appello, a deputato del I collegio di Cagliari; del signor avvocato Gioia, segretario della Camera di commercio di Piacenza, a deputato del secondo collegio di Piacenza.

(La Camera annulla.)

BIANCHERI, relatore del II ufficio, propone alla Camera l'annullazione dell'elezione del signor barone Jacquemoud, consigliere d'appello, a deputato del collegio di Pont-Beauvoisin.

(La Camera annulla.)

BIANCHI, relatore del VII ufficio. Nel collegio di Fossano vi erano iscritti 449 elettori. Non consta dal verbale in che numero siano state divise le due sezioni; ci è un articolo della legge elettorale che stabilisce che quando il numero degli elettori è maggiore di 400 debbano le sezioni dividersi in due almeno, ma che ogni sezione non sia minore di 200. Questa è una riflessione che l'ufficio m'incarica di sottoporre alla Camera. Nella prima sezione i votanti furono 134; il signor professore Merlo ebbe voti 91, il signor Caminale 59, ma non consta nel verbale della seconda chiamata.

Nella seconda sezione i votanti erano 134, il professore

Merlo ebbe voti 97, il signor Caminale 37; dimodochè il signor professore Merlo avrebbe avuto un numero sufficiente di suffragi per la sua elezione a deputato di quel collegio. Ma venne sporta una petizione sottoscritta da sette elettori, nella quale contengono alcuni gravami. L'ufficio non credette che questi gravami avessero tal peso da invalidare l'elezione. Bensì invece crede dover insistere sull'ammissione della formalità della seconda chiamata che dalla legge è richiesta, e che non consta abbia avuto luogo. Per questo riguardo l'ufficio vi proporrebbe un'inchiesta; se non che, essendosi osservato che il professore Merlo è membro del Consiglio universitario, e come tale entra nella categoria degli impiegati dell'ordine amministrativo, l'ufficio crede di proporre l'annullazione di quest'elezione, a meno che si provi che quest'impiego di membro del Consiglio universitario sia superiore a quello d'intendente generale, unica regola che la Camera ha tenuto fin adesso. Bisognerebbe vedere se gli onorifici. . . .

BATTAZZI, ministro di grazia e giustizia. Dalla tariffa risulta che l'intendente generale della Savoia, Nizza, Alessandria e Casale, pagherebbe di onorifico lire 54 antiche di Piemonte. Quanto ad onorifici dei consiglieri universitarii nulla risulta, perchè l'ufficio fu istituito recentemente e la tariffa è del 1770.

Bensì, come si suol fare allorchando si stabilisce un nuovo ufficio, viene anche fissato l'onorifico per l'ufficio che si istituisce. Ora da una nota inchiusa in questa tariffa si verrebbe a conoscere che, dietro l'istruzione avuta, l'emolumentatore avrebbe percolato l'onorifico in ragione di lire 64; in modo che furono pareggiati i consiglieri universitari ai consiglieri di appello, i quali veramente pagano l'onorifico di lire 64. Stando a questo, realmente il consigliere universitario pagherebbe un onorifico maggiore di quello che si paga dagli intendenti generali.

BIANCHI, relatore. Allora l'ufficio VII, non avendo più altra dubbietà a questo riguardo, lascerà al vostro giudizio, ove si creda di ordinare un'inchiesta per riconoscere se siansi o no eseguiti due appelli, di cui realmente nel verbale non consta.

VIOGA. Domando la parola. Io vorrei soltanto dire. . . .

MERLO. (Interrompendolo) Sebbene io mi proponessi, in una questione che formalmente mi riguarda, di aspettare silenziosamente, e con piena fiducia, la determinazione della Camera, tuttavia aveva cangiato questo quando ho saputo che potesse essere questione d'eleggibilità, non già perchè, anche relativamente alla questione di eleggibilità, io non abbia piena confidenza nella decisione che sarebbe emanata dalla Camera, ma per non comparire agli occhi della Camera e dei miei elettori come chi avesse proceduto nell'accettare la candidatura della deputazione senza badare se accettando la candidatura si trovasse eleggibile o no. Ora, siccome veggio che non pare vi sia questione intorno alla mia eleggibilità, ed unicamente si chiede che la Camera pronunci un'inchiesta circa la mancanza nel verbale della menzione della seconda chiamata, io non ho più nulla d'aggiungere: dirò solamente che, da una lettera giunta questa mattina dal presidente della seconda sezione e da informative avute da uno degli scrutatori, come da altri membri dell'ufficio, seppi che i due appelli furono fatti tanto nella prima che nella seconda sezione, anzi amendue gli informanti mi hanno designato persone con nomi proprii, stati chiamati nell'una e nell'altra sezione, al secondo appello. Con tutto ciò non voglio che la Camera si affidi a queste private informazioni; io non mi oppongo all'inchiesta; osserverò soltanto alla Camera che, non essendovi alcuna sorta di richiamo, mi prova che la negligenza di non

aver menzionato il secondo appello nel verbale non avrebbe potuto bastare per invalidare l'elezione; con tutto ciò io mi rimetto a quello che farà la Camera.

VIOBA. Debbo rappresentare alla Camera quello che aveva l'onore di dire nel giorno precedente all'ufficio in cui trattavasi la stessa questione sopra un'altra elezione.

In punto di formalità io credo che sia facile il dover distinguere tra il fatto per cui le formalità si eseguono a tenore della legge, e la loro menzione. Quanto al fatto delle formalità essenziali, la loro omissione porta nullità, ed ogni inchiesta su tale omissione è ammissibile. Quanto alla menzione, essa non essendo ordinata dalla legge sotto pena di nullità, il di lei intralasciamento non nuoce alla validità della nomina.

So che la Camera in molte circostanze ha deciso che, quando non risulta del numero degli iscritti dal verbale, o non risultasse del numero dei votanti, allora non si possa convalidare l'elezione, e si debba ordinare l'inchiesta sugli iscritti, e se abbia veramente avuto quella maggioranza assoluta che è necessaria per eleggere il deputato nel primo giorno; ma, signori, quando non consta del numero degli iscritti e così non consta se i votanti che diedero il loro voto al deputato fossero in quel numero che la legge richiede per costituire la maggioranza assoluta nel primo giorno, allora non si può più parlare di elezione; il numero dei votanti e degli iscritti costituisce l'essenza dell'elezione; se noi togliamo la cognizione di quest'essenza dell'elezione come potrebbe la Camera approvarla? Approvare ciò che non si può concepire colla mente è impossibile.

È adunque giusto che la Camera abbia sott'occhio gli elementi essenziali dell'elezione consistenti nei voti; quanto alle formalità accessorie, esse si debbono presumere eseguite senza bisogno di una menzione che la legge non ha ordinato.

LANZA. Come faciente parte del VII ufficio posso giustificare la decisione presa in proposito da quell'ufficio. Io adotto pienamente il metodo spiegato dall'onorevole preopinante sull'elezione. Quando si parla di un fatto, del modo di procedere, senza dubbio si deve presumere che questo fatto abbia luogo; ma dal modo con cui il verbale si esprime per dire quante furono le chiamate fatte in quest'elezione, risulta piuttosto che questa seconda chiamata non ebbe luogo. L'ufficio VII ha creduto che fosse un modo di esprimersi, ma, stando all'espressione precisa del verbale, pare piuttosto che non abbia avuto luogo questa chiamata; ed è per questo motivo che ha creduto di proporre alla Camera un'inchiesta onde verificare se la seconda chiamata siasi fatta o no.

Conchiudo col pregare il signor relatore di dare lettura di quelle due o tre linee relativamente alla chiamata degli elettori per l'elezione dell'onorevole signor Merlo. Allora la Camera potrà decidere.

BIANCHI, relatore (Leggendo): « Quindi essendo l'ora una dopo mezzogiorno, il signor presidente procede all'appello nominale di tutti gli elettori presenti.

« Ogni elettore presentandosi alla tavola della presidenza ricevette un bollettino in bianco, sul quale scrisse immediatamente sopra la tavola disposta appositamente nella stessa sala in modo che, restando in pubblica vista, ha potuto però scrivere secretamente il suo voto, e quindi recato immediatamente il suo bollettino al presidente lo depose nell'urna elettorale.

« Procedutosi poscia alla ricognizione dei bollettini, » ecc.

BIANCHI. Domanderei ancora al signor relatore d'indicare l'ora in cui si è radunato l'ufficio del collegio elettorale.

BIANCHI, relatore. Alle ore 9 1/2 della mattina, e la co-

stituzione dell'ufficio definitivo non ebbe luogo che verso il mezzogiorno.

LANZA. Dunque la Camera vede che veramente non si parla che di una sola chiamata; si dice che questa ebbe luogo all'una pomeridiana, cioè a quell'ora che la legge fissò per la seconda chiamata; e non si può supporre che si fosse già anteriormente fatta una chiamata perchè il processo verbale dice che questa chiamata comprese tutti gli elettori presenti. Se fosse stata la seconda, doveva comprendere solo gli elettori che non erano giunti prima. Pare adunque chiaro dal senso del verbale che la seconda chiamata non ebbe luogo; egli è adunque per questo ch'io credo necessario il proporre un'inchiesta per riconoscere se la seconda chiamata siasi fatta o no.

BIANCHI. Insisto affinché l'elezione di cui si tratta sia dichiarata valida, e fonda la mia opinione sul principio che, non essendo dalla legge prescritto che si faccia menzione nel verbale dell'essersi fatta la seconda chiamata, ogniqualvolta non risulta alla Camera in verun modo che una di queste due chiamate o qualunque siasi altra formalità che la legge prescrive alla validità dell'elezione abbia potuto mancare, la Camera deve sempre tener per fermo che queste formalità siano state esattamente eseguite; se la Camera adottasse una massima contraria, non vi sarebbe forse un solo caso di elezione in cui non si trovasse mancare nel verbale rispettivo l'indicazione di qualche formalità che la legge richiede per la validità dell'elezione, ma delle quali non obbliga certamente l'ufficio a far constare nel verbale se siasi o no eseguite.

La circostanza che l'ufficio si è radunato alle 9 del mattino e che la nomina si è fatta ad un'ora pomeridiana non lascia punto dubbio che dalle 9 del mattino sino all'una pomeridiana siasi potuto fare il primo appello che la legge richiede per la validità della votazione. Quindi io insisto perchè, reietta l'inchiesta, di cui si tratterebbe nelle conclusioni dell'ufficio, venga pronunciata la validità dell'elezione fatta in capo del professore Merlo, e ciò principalmente per non ammettere un precedente che potrebbe dar luogo a molte inchieste in tanti altri casi sopra quelle formalità delle quali non si fosse fatta menzione nei relativi verbali.

VIOBA. Faccio istanza al signor relatore di dichiarare se la protesta parla del secondo appello o della sua omissione.

BIANCHI, relatore. La protesta non ne fa alcun cenno; per cui non essendo stata dichiarata questa mancanza, abbiamo un argomento fortissimo per dire che il secondo appello ha avuto luogo.

MELLANA. Domanderei al signor ministro di grazia e giustizia se, nel far calcolo della tariffa che pagherebbe un consigliere universitario con quella di cui è tassato un intendente generale, abbia tenuto conto del ragguglio delle antiche lire di Piemonte colle lire nuove.

RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia. Anche tenendosi conto della diversità tra le monete antiche e le lire nuove di Piemonte, tuttavia è sempre maggiore la tariffa che si pagherebbe per un consigliere universitario ed un intendente, perchè gli intendenti pagano lire 54 antiche di Piemonte ed invece i consiglieri universitari pagano lire 64.

MELLANA. Io non voglio oppormi per il momento a che la Camera si attenga a questa tariffa, ma ove la Camera intenda di seguire questa via, io crederei bene che dai ministri si facesse una nuova tariffa e generale; perchè è grave ingiustizia il voler paragonare la tassa degli onorifici del 1773 a quella d'oggi: il valore metallico in allora era forse triplo di quello lo sia oggidì, e forse di conseguenza gl'impiegati sono triplicemente che in allora corrisposti. (*Bene! bene!*)

COLLA. Io farò alcune brevi osservazioni sulle opposizioni emesse dall'onorevole preopinante alla validità dell'elezione del professore Merlo; anche a termini del verbale stesso di cui l'onorevole relatore diede lettura, io credo che non siavi irregolarità in questa elezione. Infatti, riferendosi allo scopo che ebbe in mira il legislatore, alloraquando prescrisse una seconda chiamata, noi vediamo che nel presente caso si è raggiunto lo scopo della legge.

La seconda chiamata è prescritta dopo il tocco, cioè dopo un'ora pomeridiana, acciocchè quegli elettori che non abbiano potuto votare nella prima votazione, possano farlo in seguito... (*Interruzioni*)

Varie voci. Ai voti! ai voti!

Dunque quanto risulta dal verbale che l'elezione del deputato ha avuto luogo dopo l'ora pomeridiana, io dico che lo scopo della legge sarebbe raggiunto.

LANZA. Domando la parola per giustificare il mio voto.

IL PRESIDENTE. Osservo che si chiede da molti la chiusura.

LANZA. Chiedo allora la parola contro la chiusura.

Io voglio giustificare il mio voto, e nello stesso tempo non mettermi in contraddizione colle deliberazioni prese, che io credo giuste. Dico e ritengo che dal verbale in nessun modo si può concepire che la chiamata si sia fatta, ma però io voto

per la validità dell'elezione sulla parola del professore Merlo, il quale ci ha assicurato che questa seconda chiamata ebbe luogo.

IL PRESIDENTE. Metto ai voti la chiusura della discussione.

(La Camera approva.)

Metto ai voti le conclusioni fatte dall'ufficio, tendenti all'ordinazione di un'inchiesta sull'elezione del professore Merlo.

CAVALLINI. Chiedo la parola sulla posizione della questione; io sono d'avviso che si debba prima mettere ai voti la validità dell'elezione.

Voci. No! no!

(Le conclusioni dell'ufficio non sono approvate.)

IL PRESIDENTE. Ora pongo ai voti la validità dell'elezione.

(La Camera approva.)

La seduta è levata alle ore 5.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

Continuazione della verifica dei poteri.

Nomina dell'ufficio della Presidenza. (*Gazz. Piem.*)

TORNATA DEL 9 FEBBRAIO 1849

PRESIDENZA DELL'AVV. FRASCHINI, DECANO D'ETÀ.

SOMMARIO. *Verificazione di poteri — Osservazione sul numero legale dei deputati per la nomina del presidente — Elezione del deputato Lorenzo Pareto a presidente della Camera, e dei signori Bunico e Depretis a vice-presidenti — Notificazione del ministro dell'interno della nomina del generale Chiodo a ministro della guerra, e presentazione dal medesimo d'un progetto di legge per sussidio a Venezia — Interpellanza del deputato Bonelli sui sussidi alle famiglie dei soldati delle riserve, e risposta del deputato Balbo.*

La seduta è aperta all'una e mezzo.

BOTTA, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale è approvato.

IL PRESIDENTE. I relatori delle elezioni hanno la parola.

VERIFICAZIONE DI POTERI.

PATERI, relatore del I ufficio, riferisce l'elezione del collegio di Rivarolo Ligure a favore di Costantino Reta.

L'ufficio conchiuse debba questa elezione annullarsi, perchè non risulta dal verbale del 25 gennaio che siasi fatto il secondo appello, quantunque le altre formalità siansi adempiute.

Ora però che la Camera ebbe a decidere valida l'elezione del professore Merlo, sebbene non risultasse dal verbale che

si fosse fatto il secondo appello, prego la Camera di considerare, se identico debba dirsi il caso attuale con quello sopra accennato, ovvero se siasi riconosciuta valida l'elezione del signor professore Merlo, perchè nella protesta fatta da parecchi elettori non si fece menzione della mancanza della sovrannità di cui si tratta; come pure se possa fare qualche differenza l'altra circostanza allegata dallo stesso signor professore, che a lui risultava da lettera pervenutagli dal presidente dell'ufficio, che cioè infatti questo secondo appello abbia avuto luogo.

IL PRESIDENTE. Se non c'è alcuno che chiami la parola, metto ai voti le conclusioni dell'ufficio.

L'ufficio conchiuse che l'elezione del signor Costantino Reta fatta dal collegio di Rivarolo di Genova sia dichiarata nulla.

DE-MARTINEL. La Chambre n'a pas pris de décision relativement à l'élection.